Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 126

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 30 maggio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 126-bis riservato alle Comunità europee

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

Senato della Repubblica e Camera dei deputati: Modificazioni agli articoli 1, 14 e 17 del regolamento interno della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi . Pag. 3839

LEGGI E DECRETI

1984

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1984, n. **1199.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari Pag. 3841

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1984, n. **1200.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Ancona . Pag. 3841

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1984, n. **1201.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari Pag. 3842

1985

LEGGE 17 maggio 1985, n. **210.**

Istituzione dell'ente « Ferrovie dello Stato » . Pag. 3842

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 1985.

Regolamentazione dell'assegnazione di premi e sovvenzioni a favore di scrittori, editori, librai, grafici, traduttori del libro italiano in lingua straniera ed associazioni culturali da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica Pag. 3850

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 2 aprile 1985.

Modalità di cessione della moneta d'argento da L. 500 celebrativa della Presidenza italiana della Comunità europea. Pag. 3852

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 14 maggio 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola « Baliotto - Soc. coop. a r.l. », in Roncoferraro, e nomina dei commissari liquidatori . . . Pag. 3852

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Limitazione di funzioni consolari . . . . Pag 3853

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza di un posto di ruolo di professore universitario di prima fascia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Perugia . . . . Pag. 3853

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Brescia . . . . Pag. 3853

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella Mostra internazionale della oreficeria, gioielleria e argenteria, in Vicenza. Pag. 3853

Ministero del tesoro:

Rivalutazione annuale del capitale dei certificati del Tesoro reali . . . . Pag. 3853

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° gennaio 1987, al portatore Pag. 3854

Ministero delle finanze: Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Castelnuovo Don Bosco. Pag. 3854

Ministero della sanità:

Preparazione e distribuzione di vaccino antiaftoso per la profilassi immunizzante. (Ordinanza 24 maggio 1985). Pag. 3854

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 7 marzo 1985: « Aggiornamento del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale ». (Decreto pubblicato nel supplemento straordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 71 del 23 marzo 1985) . . . . . . Pag. 3855

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Avviso di rettifica al comunicato riguardante la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Co.Ge.Ve. - Compagnia gestione vetrerie di Villotta di Chions. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 53 del 2 marzo 1985) . . Pag. 3859

Ministro per il coordinamento della protezione civile:

Riesame dello stato d'uso delle roulottes acquisite dal commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata e recuperate dal raggruppamento autonomo recupero beni mobili. (Ordinanza n. 545/FPC/ZA) Pag. 3859

Contributo alla compagnia lavoratori portuali di Pozzuoli per l'acquisto di attrezzature. (Ordinanza n. 546/FPC/ZA). Pag. 3859

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Reggio Calabria . . . . Pag. 3860

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Napoli . . . . Pag. 3860

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Salerno . . . . Pag. 3860

Aumento, da due a tre, del numero dei posti e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Salerno . . . . Pag. 3861

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Napoli . . . . . . Pag. 3861

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Genova . . . . . Pag. 3861

Diari delle prove d'esame di concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Pisa . . Pag. 3861

Comunicato concernente la presentazione delle domande degli aspiranti a posti di insegnamento quale supplente per l'anno scolastico 1985-86 nelle scuole di ogni ordine e grado per le graduatorie esaurite nel corso dell'anno scolastico 1984-85 . . . . Pag. 3861

Ministero del bilancio e della programmazione economica: Aumento, da quattro a sei, del numero dei posti del concorso, per esami, a coadiutore nel ruolo del personale della ex carriera esecutiva . . . . Pag. 3861

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a venti posti di esperto nel ruolo degli esperti degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria . . . . Pag. 3861

Ministero dell'interno: Errata-corrige al concorso, per esami, per l'ammissione di novanta allievi aspiranti commissari, al primo anno del secondo corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 114 del 16 maggio 1985). Pag. 3862

Istituto superiore di sanità: Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per esami, a quattro posti di segretario tecnico nel ruolo della ex carriera di concetto dei segretari tecnici . . . . Pag. 3862

Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti: Concorso pubblico, per esami, a sei posti nella posizione iniziale della qualifica di « archivista dattilografo » nel ruolo amministrativo . . . . Pag. 3862

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 3862

REGIONI

Regione Molise

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1985, n. 8.
Disposizioni integrative della legge regionale 17 gennaio 1983, n. 3, recante norme sulla disciplina della formazione professionale nel Molise . . . . Pag. 3862

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1985, n. 9.
Istituzione dell'albo regionale delle associazioni turistiche. Pag. 3863

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1985, n. **10.**
Contributi in favore delle associazioni combattentistiche e d'arma . . . . Pag. 3863

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1985, n. **11.**
Legge regionale 27 dicembre 1984, n. 30, recante: « Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1979, n. 27: Provvedimenti per il potenziamento e lo sviluppo della zootecnia » - Art. 2 - Soppressione . . . . Pag. 3864

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1985, n. **12.**
Norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di procedure concorsuali e disciplina del rapporto di impiego del personale delle UU.SS.LL. . . . . Pag. 3864

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 126 DEL 30 MAGGIO 1985:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 31:

La Magona d'Italia, società per azioni, in Firenze: Obbligazioni « 12% - 1979/1986 » sorteggiate il 29 aprile 1985.

S. I. Control, società per azioni, in Messina: Obbligazioni sorteggiate il 1° aprile 1985.

Gatto costruzioni, società per azioni, in Catanzaro: Obbligazioni sorteggiate il 22 aprile 1985.

Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma: Obbligazioni « Autostrade IRI 7% - 1971/1986 » sorteggiate il 7 maggio 1985.

Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 2 maggio 1985.

Mediocredito lombardo, in Milano: Obbligazioni « 13% - 1978/1987 - 2ª emissione » sorteggiate il 2 maggio 1985.

Mediocredito lombardo, in Milano: Obbligazioni « 13% - 1979/1987 - 2ª emissione » sorteggiate il 2 maggio 1985.

Mediocredito lombardo, in Milano: Obbligazioni « 7% - 1973/1988 - 1ª emissione » sorteggiate il 2 maggio 1985.

Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 10 maggio 1985.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « Isveimer 13% - 1979/1986 - 42ª emissione » sorteggiate il 2 aprile 1985.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « Isveimer 7% - 1972/1987 - 20ª emissione » sorteggiate il 2 aprile 1985.

Birra Peroni industriale, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 20 maggio 1985.

Santa Monica, società per azioni, in Misano Adriatico: Obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1985.

Cartiera dell'Adda, società per azioni: Obbligazioni sorteggiate il 16 maggio 1985.

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA
E
CAMERA DEI DEPUTATI

Modificazioni agli articoli 1, 14 e 17 del regolamento interno della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

E

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Viste le lettere in data 7 e 18 marzo e 26 aprile 1985, con cui il presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha comunicato l'avvenuta modifica da parte della Commissione stessa degli articoli 1, 14 e 17 del regolamento interno della Commissione, nonché la risoluzione approvata da quest'ultima nella seduta del 23 aprile 1985;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1985, n. 10;

Visto l'art. 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

Sentiti i rispettivi uffici di Presidenza nelle sedute del 26 febbraio, del 20 marzo e del 29 maggio 1985;

Di concerto emanano

la seguente nuova formulazione degli articoli 1, 14 e 17 del regolamento interno della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

« Art. 1. (*Esercizio dei poteri della Commissione*). — La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esercita i suoi poteri secondo i princìpi e le finalità stabiliti dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, dal decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10, e secondo le norme del presente regolamento ».

« Art. 14. (*Elezione dei componenti il consiglio di amministrazione della società concessionaria*). — 1. La Commissione elegge i sedici componenti il consiglio di amministrazione della società concessionaria con voto limitato ai tre quarti dei membri da eleggere. Ciascun commissario ha facoltà di far pervenire alla presidenza non più di dodici candidature — che debbono essere corredate da specifici *curricula* — dal ventesimo giorno precedente la data di scadenza del consiglio di amministrazione fino a 48 ore prima della data fissata per la riunione della Commissione con all'ordine del giorno l'elezione del consiglio stesso. Le candidature pervenute alla presidenza entro il predetto termine ed i relativi *curricula* sono posti a disposizione dei componenti la Commissione alla scadenza del termine medesimo.

2. Per procedere all'elezione dei componenti il consiglio di amministrazione ciascun commissario scrive sulla propria scheda non più di dodici nomi. Qualora nelle schede figurino tredici o più nominativi, si considerano soltanto i primi dodici nominativi votati. Vengono proclamati eletti i dodici che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, comunque non inferiore a ventuno. Vengono altresì proclamati eletti gli altri quattro che abbiano ottenuto, dopo i primi dodici, il maggior numero di voti. A parità di voti, risultano eletti i più anziani di età.

3. I sedici componenti il consiglio di amministrazione devono essere eletti, a pena di invalidità, nella stessa votazione ».

« Art. 17. (*Pubblicità radiotelevisiva*). — 1. Entro il mese di giugno di ogni anno la Commissione raccoglie i dati e le informazioni necessarie per accertare i ricavi derivanti dalla pubblicità nazionale sulla stampa e in radiotelevisione, relativi all'anno precedente e all'andamento di quello in corso, per valutarne le variazioni percentuali. Acquisisce altresì il parere della Commissione paritetica indicata dall'articolo 21 della legge n. 103 del 1975.

2. Entro il successivo mese di luglio, la Commissione stabilisce il limite massimo degli introiti pubblicitari radiotelevisivi della concessionaria per l'anno successivo. Contestualmente fissa per la concessionaria la quota percentuale massima di messaggi pubblicitari per ciascuna ora di effettiva trasmissione.

3. La Commissione formula gli indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e la responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo ».

Roma, addì 29 maggio 1985

Il Presidente del Senato
COSSIGA

Il Presidente della Camera dei deputati
IOTTI

NOTA

Il regolamento interno della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 17 novembre 1975.

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 agosto 1976 è stata pubblicata la nuova formulazione del primo comma dell'art. 8 del suddetto regolamento.

(2977)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1984, n. **1199.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 54, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

lingua inglese;
angiologia;
medicina psicosomatica;
medicina d'urgenza;
criminologia minorile;
genetica medica;
fisiopatologia medica;
psicoterapia;
psicologia generale e clinica;
storia della medicina;
fisiopatologia del ricambio;
fisiopatologia endocrina;
dermatologia pediatrica;
chirurgia della mano;
fisiopatologia cardio-vascolare;
clinica delle malattie tropicali e subtropicali;
microchirurgia;
neuropsichiatria geriatrica.

Nell'art. 60, relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

lingua inglese.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1985
Registro n. 33 *Istruzione, foglio n.* 82

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1984, n. **1200.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ancona e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 14 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

tecnica e diagnostica delle autopsie;
enzimologia;
metodologia biochimica;
istochimica patologica;
terapia medica;
medicina dello sport;
angiologia;
tossicologia forense;
ematologia forense;
auxologia;
oncologia pediatrica;
gastroenterologia pediatrica;
fisiopatologia chirurgica;
metodologia clinica;
fisiologia medica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1985
Registro n. 33 *Istruzione, foglio n.* 68

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1984, n. **1201.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 54 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

bioetica;
traumatologia oculare;
traumatologia dell'apparato locomotore da sport;
patologia oculare;
organogenesi umana con elementi di embriologia;
oftalmologia sperimentale;
nefrologia sperimentale;
medicina subacquea ed iperbarica;
medicina sociale;
fisiopatologia delle malattie reumatiche;
endocrinochirurgia;
antropologia;
criminologia;
ginecologia dell'infanzia e dell'adolescenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1985
Registro n. 33 *Istruzione, foglio n.* 81

LEGGE 17 maggio 1985, n. **210.**

Istituzione dell'ente « Ferrovie dello Stato ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione dell'ente

E' istituito l'ente « Ferrovie dello Stato ».

L'ente ha personalità giuridica ed autonomia patrimoniale, contabile e finanziaria, ai sensi dell'articolo 2093, secondo comma, del codice civile, nei limiti stabiliti dalla presente legge ed è posto sotto la vigilanza del Ministro dei trasporti.

L'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi — beni, partecipazioni, gestioni speciali — già di pertinenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Finalità

L'ente « Ferrovie dello Stato » provvede con criteri di economicità e di efficienza e nel rispetto dei princìpi della normativa comunitaria:

a) all'esercizio delle linee della rete ferroviaria già gestite dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nonché all'esercizio delle linee che saranno affidate alla gestione statale;

b) all'esercizio del servizio traghetto fra terminali ferroviari;

c) al potenziamento ed all'ammodernamento degli impianti, delle linee e dei mezzi ed alla costruzione di nuove linee ferroviarie di cui debba assumere l'esercizio;

d) alle attività di ricerca scientifica e tecnologica nelle materie di cui alle lettere precedenti, in coordinazione con gli enti ed i soggetti preposti alla ricerca statale;

e) alla promozione di attività strumentali all'acquisizione e all'incremento del traffico ferroviario;

f) all'integrazione del sistema ferroviario con gli altri sistemi di trasporto mediante l'adozione delle tecniche intermodali;

g) all'esercizio dei servizi sostitutivi o integrativi, sia ferroviari sia di traghetto, nonché degli altri servizi già svolti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in base a disposizioni di legge;

h) a partecipare, anche in posizione minoritaria, a società o enti operanti in Italia o all'estero, aventi per fini l'acquisizione e l'incremento dei trasporti per ferrovia, la ricerca applicata nel campo ferroviario, l'esercizio di attività complementari, accessorie o, comunque, connesse con quelle ferroviarie, lo svolgimento di attività coordinate in materia di trasporti;

i) ad affidare a società o enti, cui partecipi ai sensi della precedente lettera *h*), ovvero ad altre imprese, l'esercizio dei servizi sostitutivi o integrativi, di cui alla lettera *g*), nonché la gestione di particolari settori di attività che non ritenga conveniente, per ragioni organizzative, funzionali od economiche, gestire direttamente;

l) a partecipare, anche in posizione minoritaria, a società o enti con sede legale all'estero, operanti anche in altri Paesi, aventi per finalità la fornitura a terzi di materiale connesso all'attività di trasporto ferroviario, la consulenza e l'assistenza tecnica, lo studio, la progettazione, la costruzione e la gestione temporanea nella fase di avviamento delle linee o infrastrutture ferroviarie in territorio estero;

m) a reperire mezzi finanziari, per le necessità dell'impresa, mediante la contrazione di mutui o l'assunzione di obbligazioni sul mercato nazionale o estero, previa autorizzazione del Ministro dei trasporti, di concerto con quello del tesoro e con garanzia dello Stato secondo le disposizioni vigenti.

Art. 3.

Poteri del Ministro

Spetta al Ministro dei trasporti:

1) indicare, in coerenza con gli indirizzi generali della politica dei trasporti, gli obiettivi che la gestione ferroviaria deve perseguire;

2) vigilare che la gestione si svolga nel rispetto degli indirizzi generali indicati;

3) approvare, di concerto con il Ministro del tesoro, i bilanci, i programmi di attività annuali e poliennali deliberati dal consiglio di amministrazione dell'ente;

4) autorizzare, di concerto con il Ministro del tesoro, l'ente all'assunzione e cessione delle partecipazioni a società ed enti di cui all'articolo 2, lettere *h*) ed *l*);

5) proporre la nomina o la revoca del presidente e degli altri componenti del consiglio di amministrazione;

6) promuovere la procedura di scioglimento del consiglio di amministrazione;

7) esercitare tutti gli altri poteri che la legge attribuisce alla sua specifica competenza in relazione al trasporto ferroviario che non siano incompatibili con le disposizioni della presente legge.

Art. 4.

Organi dell'ente

Sono organi dell'ente « Ferrovie dello Stato »:

1) il presidente;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il collegio dei revisori dei conti;
4) il direttore generale.

Art. 5.

Il presidente

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, ne dirige i lavori, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente. Determinati poteri inerenti alla rappresentanza legale dell'ente possono essere dal presidente delegati a consiglieri di amministrazione, al direttore generale e a funzionari centrali e periferici, sentito il consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da dodici consiglieri scelti tra persone di comprovata cultura amministrativa, tecnica ed economica nel settore dei trasporti e/o di particolare capacità nell'organizzazione e nella gestione di aziende, enti e società.

Il consiglio è integrato, con funzioni consultive, da un rappresentante dello stato maggiore dell'Esercito e da un avvocato dello Stato.

Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, restano in carica cinque anni e passono essere confermati per una sola volta.

I dipendenti dell'ente nominati nel consiglio sono collocati in aspettativa e hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro nella qualifica maturata al momento della nomina, salve le progressioni automatiche previste dai contratti di lavoro.

Nei confronti dei componenti indicati nel primo comma trova applicazione la disciplina prevista dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, in materia di controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici.

Art. 7.

Attribuzioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è preposto alla gestione dell'ente. In particolare esso:

1) delibera la nomina del direttore generale e dei vice direttori generali;

2) delibera i bilanci dell'ente;

3) delibera i piani annuali e poliennali di attività nonché i piani di recupero di produttività;

4) formula i programmi straordinari ed i piani di investimento e finanziamento annuali e poliennali;

5) delibera, su proposta del direttore generale, l'istituzione e l'organizzazione dei servizi, degli uffici e delle unità operative;

6) delibera gli acquisti, le modifiche e le cessioni di partecipazioni societarie nonché gli affidamenti e relative revoche, indicati alle lettere *h*), *i*) ed *l*) dell'articolo 2;

7) ratifica i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal direttore generale;

8) delibera l'emissione di obbligazioni e l'assunzione di mutui e prestiti;

9) delibera gli impegni di spesa che non deleghi ad altri organi od uffici;

10) predispone le condizioni generali di contratto che disciplinano, nel rispetto delle norme comunitarie, le forniture, gli appalti, i contratti di maggior rilevanza, i relativi limiti di valore e di materia;

11) approva l'istituzione e la soppressione dei servizi di trasporto integrativi e sostitutivi;

12) delibera le nomine dei dirigenti previo parere obbligatorio del direttore generale;

13) delibera la cessione e l'acquisto di beni immobili;

14) formula le richieste al Ministro dei trasporti di soppressione di obblighi di servizio pubblico, di compensazione per tariffe sociali, di normalizzazione di conti e di aiuti di cui ai regolamenti della Comunità economica europea, nonché, previa individuazione ed evidenziazione dei centri di costo e predisposizione di specifici programmi di risanamento, dell'eventuale sovvenzione straordinaria di equilibrio di cui al quarto comma, lettera *d*), dell'articolo 17;

15) nomina nella prima seduta utile, tra i propri componenti, il vicepresidente.

Art. 8.

Scioglimento del consiglio di amministrazione

In caso di irregolarità o deficienze tali da compromettere il normale funzionamento tecnico-amministrativo o la normale efficienza economico-finanziaria dell'impresa ferroviaria, o per ripetute inosservanze delle direttive del Ministro dei trasporti, il consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti. In tal caso i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione sono attribuiti ad un amministratore straordinario, nominato con lo stesso decreto di scioglimento del consiglio di amministrazione.

La normale efficienza economico-finanziaria è comunque da ritenersi compromessa quando per due anni consecutivi l'ente denunci a consuntivo un disavanzo, nonostante la sovvenzione straordinaria di cui al quarto comma, lettera *d*), del successivo articolo 17.

Entro tre mesi dalla nomina dell'amministratore straordinario deve essere ricostituito il consiglio di amministrazione dell'ente, al quale spetta in via prioritaria stabilire un piano finanziario da adottare per il riassorbimento del disavanzo del bilancio.

Art. 9.

Il direttore generale

Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione ed è scelto tra i dirigenti dell'ente o tra persone aventi specifiche capacità tecnico-economiche nel settore dei trasporti.

Dura in carica cinque anni e può essere confermato per non più di una volta.

Il dipendente della pubblica amministrazione o dell'ente nominato direttore generale ha diritto alla conservazione del posto nella qualifica maturata al momento della nomina, salve le progressioni automatiche previste dai contratti di lavoro.

Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione, al quale propone l'emanazione di provvedimenti che ritiene necessari; cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso; sovraintende all'attività di tutti gli uffici assicurando il coordinamento operativo dei servizi, delle articolazioni territoriali e delle strutture speciali e l'unità di indirizzo tecnico-amministrativo; può proporre al consiglio di amministrazione la nomina di due o più vicedirettori generali; esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dal consiglio.

Il direttore generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio. Tali provvedimenti debbono essere sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.

Art. 10.

Cause di incompatibilità

E' causa di incompatibilità con le cariche di presidente, di componente del consiglio di amministrazione o di direttore generale:

1) avere, all'atto della nomina, vertenze in corso con l'ente;

2) essere proprietario o comproprietario, amministratore o sindaco o ricoprire altra carica simile, anche non retribuita, essere consulente o dipendente di imprese esercenti attività che, nei riguardi di quelle svolte dall'ente, siano comunque in contrasto, concorrenti o connesse, oppure di imprese che con l'ente abbiano contratti per lavori, servizi o forniture. Tale incompatibilità sussiste anche quando l'ente abbia la gestione della partecipazione azionaria in dette imprese.

Non possono, inoltre, appartenere contemporaneamente al consiglio di amministrazione i parenti o gli affini sino al terzo grado, i coniugi, l'affiliante e l'affiliato; la incompatibilità colpisce il componente meno anziano di età.

Art. 11.

Decadenza dalle cariche - Dimissioni - Stato giuridico

Si decade dalle cariche di presidente, di componente del consiglio di amministrazione e di direttore generale quando si verifica una delle cause di incompatibilità espressamente indicate dalla presente legge, nonché quelle di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14.

I componenti del consiglio di amministrazione di cui al primo comma del precedente articolo 6 incorrono inoltre nella decadenza quando non intervengano, senza motivo, a tre sedute consecutive.

Gli organi competenti alla nomina procedono alla dichiarazione di decadenza o all'accettazione delle dimissioni del presidente, degli altri componenti del consiglio di amministrazione, del direttore generale e dei vice direttori.

Tutte le controversie che vengono proposte dai titolari di organi dell'ente, in dipendenza della loro nomina e revoca ed in relazione alla loro carica, anche se afferenti a diritti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 12.

Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto di cinque membri effettivi e di quattro supplenti.

Sono membri effettivi:

due dirigenti generali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, di cui uno con funzioni di presidente, designati dal Ministro del tesoro;

un dirigente generale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, designato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

due revisori ufficiali dei conti designati dal Ministro dei trasporti.

Il presidente ed i membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, durano in carica cinque anni e possono essere confermati non più di una volta.

I quattro membri supplenti debbono appartenere alle amministrazioni suindicate e all'albo dei revisori ufficiali dei conti e vengono così designati: uno dal Ministro del tesoro; uno dal Ministro del bilancio e della programmazione economica; due dal Ministro dei trasporti. Le modalità di nomina sono quelle di cui al comma precedente.

Oltre all'articolo 2399 del codice civile si applicano ai componenti del collegio dei revisori dei conti anche le disposizioni in tema di incompatibilità, decadenza, tutela giurisdizionale ed emolumenti previsti dagli articoli 10, 11 e 13 della presente legge.

Il presidente del collegio sindacale partecipa di diritto a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione.

Art. 13.

Emolumenti

Gli emolumenti previsti per il presidente, per i componenti del consiglio di amministrazione, per il direttore generale e per i revisori dei conti sono determinati dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro. Il relativo decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presidente, i componenti del consiglio di amministrazione, il direttore generale e i revisori dei conti appartenenti ad altre amministrazioni dello Stato vengono collocati fuori del ruolo organico di appartenenza per tutta la durata del mandato e percepiscono, in aggiunta alla normale retribuzione, anche l'eventuale differenza tra le indennità di cui al precedente comma ed il trattamento per stipendio, assegni personali ed indennità integrativa speciale nelle misure in godimento.

Al rappresentante dello stato maggiore dell'Esercito e dell'avvocato dello Stato non si applicano le disposizioni del presente articolo; ad essi compete un'indennità di presenza da determinare con i criteri di cui al primo comma.

Art. 14.

Delegificazione e regolamenti tecnici

Tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti all'entrata in vigore della presente legge ed applicabili all'organizzazione, all'esercizio ferroviario, alla materia contabile e finanziaria ed ai servizi di igiene e di sanità dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sempreché siano compatibili con la disciplina dettata nella presente legge e da norme non derogabili del codice civile o della Comunità economica europea, restano in vigore fino all'adozione dei regolamenti di cui ai successivi terzo e quarto comma.

Restano comunque in vigore le disposizioni di legge concernenti in generale il trasporto per ferrovia.

Al fine di predeterminare il quadro delle attività interne dell'ente, il consiglio di amministrazione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, adotta nelle materie di cui al primo comma, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno o più regolamenti da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante.

I regolamenti di cui al comma precedente non possono derogare alla contrattazione collettiva. Rientrano invece nella esclusiva sfera regolamentare i seguenti oggetti:

1) l'ambito di rappresentanza, le attribuzioni e le responsabilità dei dirigenti nonché i criteri di conferimento della titolarità degli organi ed uffici;

2) le norme di sicurezza e di garanzia dell'esercizio ferroviario e delle altre attività tecniche;

3) le modalità di esecuzione degli obblighi di servizio pubblico imposti all'ente;

4) le modalità di reclutamento del personale stabile che deve sempre avvenire mediante procedure concorsuali pubbliche consistenti in una valutazione obiettiva del merito dei candidati accertata con prove selettive o anche per mezzo di corsi selettivi di reclutamento e formazione a contenuto tecnico pratico, intesi a conferire il grado di professionalità necessario alla qualifica cui si riferiscono. Sono fatte salve le assunzioni dirette di ferrovieri del genio militare regolate da apposite convenzioni;

5) i criteri è le modalità per l'accertamento ed il controllo dell'idoneità fisica e psicoattitudinale dei candidati all'assunzione e dei ferrovieri in servizio, da parte del servizio sanitario aziendale.

Art. 15.

Patrimonio dell'ente

I beni mobili ed immobili, trasferiti all'ente o comunque acquisiti nell'esercizio di attività di cui all'articolo 2 della presente legge, costituiscono patrimonio giuridicamente ed amministrativamente distinto dai restanti beni delle amministrazioni pubbliche e di essi l'ente ha piena disponibilità secondo il regime civilistico della proprietà privata, salvi i limiti su di essi gravanti per le esigenze della difesa nazionale.

I beni destinati a pubblico servizio non possono essere sottratti alla loro destinazione senza il consenso dell'ente.

Gli utili netti della gestione sono destinati a costituire un fondo di riserva per ammortizzare eventuali perdite di esercizio e per fini di autofinanziamento.

Art. 16.

Tariffe

Il consiglio di amministrazione delibera la tariffa tecnico-economica e i relativi adempimenti per assicurare l'equilibrio della gestione.

La tariffa tecnico-economica viene stabilita, tenendo conto della normativa comunitaria in materia, sulla base di una adeguata documentazione dei dati relativi, con riferimento alle condizioni di mercato, all'interesse commerciale dell'ente, rapportati anche ai valori medi esistenti nei Paesi facenti parte della Comunità economica europea. Nella determinazione della suddetta tariffa possono prevedersi anche prezzi minimi e massimi.

Il Ministro dei trasporti, limitatamente al traffico nazionale, determina, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentito il Comitato interministeriale prezzi (CIP), le tariffe per i trasporti delle persone e di alcuni tipi di merce, definiti anche per comprensori o aree e/o per periodi limitati dell'anno.

L'eventuale divario tra le tariffe approvate dal Ministro e quelle tecnico-economiche deliberate dal consiglio di amministrazione può dar luogo a rimborso nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1191/1969.

Sono devolute alla competenza degli organi dell'ente le restanti tariffe e la determinazione delle condizioni generali di trasporto, della nomenclatura e classificazione delle cose, comprese le avvertenze generali che la precedono, nonché delle condizioni particolari di tariffe, servizi o trasporti determinati e la concessione di facilitazioni di carattere eccezionale per trasporti singoli.

Quando esigenze commerciali lo richiedono l'ente può stabilire accordi particolari con l'utenza svincolati dalle tariffe in vigore per l'acquisizione o il mantenimento del traffico.

Art. 17.

Bilanci, programmi e finanziamenti

L'ente formula il bilancio secondo le prescrizioni contenute negli articoli 2423 e seguenti del codice civile, evidenziando in particolare i fondi d'ammortamento e di svalutazione dei valori attivi.

L'ente formula altresì, al fine di predeterminare i limiti finanziari della gestione annuale di esercizio, uno schema di bilancio di previsione strutturato secondo i medesimi criteri del bilancio di cui al precedente comma, da trasmettere al Ministero del tesoro un mese prima della data fissata per la presentazione al Parlamento dei documenti di bilancio dello Stato.

Il bilancio e lo schema di bilancio di previsione di cui ai commi precedenti debbono evidenziare in apposite voci le disponibilità finanziarie destinate alle retribuzioni dei dipendenti dell'ente.

All'attivo del bilancio aziendale affluiscono il gettito tariffario, le altre entrate eventuali nonché gli apporti statali relativi alle seguenti voci:

a) compensazioni concernenti gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti, in conformità dei regolamenti CEE n. 1191/1969, n. 1192/1969 e n. 1107/1970 in relazione anche a quanto disposto dal precedente articolo 16;

b) contributi ed aiuti, ai sensi del regolamento CEE n. 1107/1970, e successive modificazioni, riguardanti la ricerca e lo sviluppo del settore ferroviario, nonché i costi per manutenzione, funzionamento e rinnovo ed altri oneri di infrastruttura successivi alla data di cui all'ultimo comma dell'articolo 26;

c) contributi finanziari diretti, ai sensi della decisione del Consiglio CEE n. 327/1975, per la realizzazione di nuovi investimenti e relative scorte nonché per gli oneri di mancato rinnovo, per la parte non coperta dagli utili netti dell'ente e dai mezzi ricavati dalla contrazione di mutui e dalla emissione di obbligazioni, da definire, con appositi programmi predisposti dall'ente distintamente per nuovi investimenti e rinnovi, nell'ambito del piano nazionale dei trasporti;

d) eventuali sovvenzioni straordinarie, in conformità della decisione del Consiglio CEE n. 327/1975, ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione, cui vanno informati anche i piani di recupero di produttività aziendale.

Gli apporti derivanti da compensazione per obblighi di pubblico servizio e normalizzazione dei conti sono disposti con la legge di approvazione del bilancio dello Stato; quelli di cui alle restanti voci, ivi comprese le compensazioni straordinarie, sono autorizzati con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.

Gli apporti statali di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente quarto comma affluiscono ad apposito conto corrente infruttifero istituito presso la tesoreria centrale dello Stato, intestato all'« Ente ferrovie dello Stato ».

L'ente è tenuto, altresì, a fornire al Ministero del tesoro i dati periodici della gestione di cassa, che devono essere trasmessi entro i trenta giorni precedenti le date indicate nei commi primo e secondo dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, lo schema-tipo dei prospetti contenenti i dati periodici della gestione di cassa del bilancio dell'ente.

Per l'anno 1986 tutti gli stanziamenti per competenza e residui iscritti nel bilancio dello Stato a favore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si intendono riferiti all'ente « Ferrovie dello Stato » e sono a questo trasferiti con le modalità di cui ai precedenti commi.

Le anticipazioni concesse dallo Stato all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a pareggio dei bilanci fino a tutto l'anno 1985 si intendono a tutti gli ef-

fetti quali trasferimenti definitivi. Si intendono altresì computabili, ai fini delle determinazioni di cui all'articolo 3 della legge 1° agosto 1978, n. 448, gli apporti di cui alla lettera *a*) del presente articolo.

Art. 18.

Obblighi di pubblico servizio

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei trasporti ridetermina con proprio decreto gli obblighi di servizio pubblico che, ai sensi dei regolamenti CEE debbano essere mantenuti nei confronti dell'ente. Decisione analoga dovrà essere adottata entro il predetto termine per le categorie di oneri connessi con la normalizzazione dei conti di cui al regolamento CEE n. 1192/1969, le quali dovranno essere confermate ai fini della relativa compensazione finanziaria.

Successivamente all'emanazione dei predetti decreti il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, potrà sopprimere uno o più obblighi di servizio pubblico compresi fra quelli mantenuti a carico della gestione dell'ente come pure istituire nuovi obblighi di servizio pubblico o estendere la portata di quelli già imposti. L'ente « Ferrovie dello Stato » — nel caso di istituzione o estensione degli obblighi di servizio pubblico — acquisisce titolo alla compensazione finanziaria dei relativi oneri in base alle norme di cui al regolamento CEE n. 1191/1969.

Il Ministro dei trasporti si avvale degli uffici all'uopo preposti nell'ambito del Ministero per esercitare i poteri di vigilanza inerenti agli aspetti economici e tecnici degli obblighi di servizio pubblico e della normalizzazione dei conti dell'ente.

Sono abrogati dall'entrata in vigore della presente legge il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1223, e il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276.

L'ente ha facoltà — in virtù della normativa CEE in vigore — di presentare al Ministro dei trasporti domanda di soppressione di uno o più obblighi di servizio pubblico, allorché le condizioni per la prestazione dei servizi siano modificate, sul piano tecnico o sul piano finanziario, in relazione alla data alla quale il Ministro ha determinato gli obblighi a carico dell'ente stesso.

L'ente ha inoltre facoltà — in virtù della normativa CEE in vigore — di presentare domanda di normalizzazione dei conti per una o più categorie di oneri al fine di ottenerne la compensazione.

Le decisioni del Ministro dei trasporti — adottate di concerto con il Ministro del tesoro, se intese a riconoscere nuove o maggiori compensazioni a favore dell'ente — hanno effetto a partire dal primo esercizio finanziario successivo.

Art. 19.

Controllo della Corte dei conti

La Corte dei conti esercita il controllo continuativo sulla gestione dell'ente con le modalità previste dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, in quanto compatibili, e riferisce al Parlamento sull'efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta nell'esercizio esaminato.

Art. 20.

Organizzazione dell'ente

L'ente « Ferrovie dello Stato » deve essere organizzato in conformità ai seguenti criteri direttivi:

1) l'organizzazione deve prevedere strutture funzionalmente articolate e territorialmente decentrate e adeguati strumenti di collegamento con le regioni e gli enti territoriali, per il soddisfacimento di esigenze locali. A tal fine l'ente può costituire consorzi con le regioni e con le province autonome di Trento e Bolzano ovvero assumere partecipazioni in enti e società a totale partecipazione pubblica;

2) gli uffici centrali e periferici devono essere dotati di un'ampia autonomia gestionale ed operativa;

3) la struttura organizzativa deve sempre garantire l'efficienza del servizio, la economicità gestionale e l'incremento della produttività dell'ente;

4) le relazioni sindacali, oltreché al rispetto della legge 20 maggio 1970, n. 300, devono essere improntate a correttezza ed imparzialità ed essere coerenti con i princìpi dell'autoregolamentazione della conflittualità.

Art. 21.

Disciplina dei rapporti di lavoro

Il rapporto di lavoro del personale dipendente dell'ente « Ferrovie dello Stato » è regolato su base contrattuale collettiva ed individuale.

Fermo restando quanto disposto dai precedenti articoli 1, ultimo comma, e 14, i contratti collettivi ed i regolamenti di organizzazione, che, in sede di prima applicazione della presente legge, rechino modifiche al vigente regime di costituzione e cessazione del rapporto di lavoro nonché alla materia della responsabilità civile e disciplinare dei dipendenti, non possono, a pena di nullità, contenere una disciplina della materia meno favorevole ai lavoratori di quella vigente all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

I contratti collettivi nazionali di lavoro nonché i contratti individuali che da essi si discostano sono stipulati in via esclusiva dal consiglio di amministrazione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie a ciò destinate nei bilanci dell'ente.

Fino a quando non sarà disciplinato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti, rimane fermo il trattamento in atto all'entrata in vigore della presente legge, trasferendosene a carico dell'ente « Ferrovie dello Stato » l'onere finanziario finora gravante sullo Stato, salvo le compensazioni dovute in forza dei regolamenti comunitari.

Art. 22.

Formazione del personale

L'ente provvede alla formazione e qualificazione professionale del proprio personale operativo, tecnico ed amministrativo.

L'ordinamento delle relative attività, anche previe intese con le regioni interessate e le province autonome di Trento e Bolzano, è disciplinato con deliberazione del consiglio di amministrazione.

Art. 23.
Tutela giurisdizionale

Le controversie di lavoro relative al personale dipendente dell'ente « Ferrovie dello Stato » sono di competenza del pretore del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.

Art. 24.
Disposizioni fiscali e patrocinio legale Servizio sanitario

All'ente « Ferrovie dello Stato » continuano ad applicarsi le norme tributarie alle quali è attualmente soggetta l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Esso può valersi dell'opera del Provveditorato generale dello Stato e di altri organi statali tecnici e consultivi.

L'Avvocatura dello Stato esplica, nei confronti dell'ente, le funzioni di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni.

E' in facoltà dell'amministrazione statale e, in subordine, delle regioni e degli enti locali territoriali richiedere all'ente, con preferenza sui terzi, la cessione a titolo oneroso dei beni che siano ritenuti idonei al soddisfacimento di esigenze pubbliche.

Identica facoltà è attribuita all'ente per i beni appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato ritenuti idonei al soddisfacimento delle esigenze di servizio.

Fino alla riforma del Ministero dei trasporti, nel cui quadro troverà adeguata sistemazione, il servizio sanitario, già appartenente all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, continua ad esercitare il controllo sul personale e sull'ambiente di lavoro conformemente al disposto dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Tutte le attività o passività derivanti dall'applicazione delle norme di cui al presente articolo sono evidenziate nel bilancio dell'ente « Ferrovie dello Stato ».

Art. 25.
Opere ferroviarie - Accordi di programma

L'adozione dei progetti di opere ferroviarie previste nel piano generale dei trasporti produce gli effetti di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

I progetti di costruzione ed ampliamento di impianti ferroviari predisposti dall'ente, e delle opere connesse, sono comunicati alle regioni interessate e agli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi, per una verifica di conformità alle prescrizioni ed ai vincoli delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi da effettuarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione.

In caso di non conformità, il Ministro dei trasporti promuove tra tutte le parti interessate un accordo di programma da sottoscriversi dai rappresentanti autorizzati dai rispettivi organi deliberanti e da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica. L'accordo equivale all'intesa di cui all'articolo 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed ha diretta efficacia di variazione degli strumenti urbanistici. A tal fine è pubblicato in estratto nella *Gazzetta Ufficiale* e si adottano le altre misure di pubblicità, regionali, provinciali e comunali in relazione al suo contenuto.

Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dall'invito del Ministro dei trasporti, si provvede, sentite le regioni interessate e la commissione parlamentare per le questioni regionali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti.

Art. 26.
Insediamento del consiglio di amministrazione e norma transitoria

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge si procederà all'insediamento del consiglio di amministrazione dell'ente.

La gestione dell'ente « Ferrovie dello Stato » secondo le modalità previste dagli articoli precedenti ha inizio dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 27.
Norme di attuazione

Il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e della difesa, può costituire uffici commissariali al fine di predisporre il passaggio dei beni, contabilità e servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato al nuovo ente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 11, *primo comma*:

Secondo l'art. 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 (*Norme per il controllo parlamentare sulle nomine degli enti pubblici*), le nomine alle cariche per le quali occorre il parere parlamentare « sono incompatibili con le funzioni di: *a*) membro del Parlamento e dei consigli regionali; *b*) dipendente dell'amministrazione cui compete la vigilanza o dei Ministeri del bilancio, del tesoro, delle finanze e delle partecipazioni statali; *c*) dipendente dello Stato che comunque assolva mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti; *d*) membro dei consigli superiori o di altri organi consultivi tenuti ad esprimere pareri sui provvedimenti degli organi degli enti ed istituti; *e*) magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale; *f*) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato; *g*) appartenente alle Forze armate in servizio permanente effettivo ».

Nota all'art. 16, quarto comma:

Il regolamento (CEE) n. 1191/1969, adottato dal Consiglio il 26 giugno 1969 (e pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 156 del 28 giugno 1969), è relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.

Note all'art. 17, quarto comma:

— Per il regolamento (CEE) n. 1191/1969 v. la nota all'art. 16, quarto comma.

— Il regolamento (CEE) n. 1192/1969, adottato dal Consiglio il 26 giugno 1969 (e pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 156 del 28 giugno 1969), è relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie.

— Il regolamento (CEE) n. 1107/1970, adottato dal Consiglio il 4 giugno 1970 (e pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 130 del 15 giugno 1970), è relativo agli aiuti accordati al settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.

— La decisione del Consiglio (CEE) n. 327/1975, adottata il 20 maggio 1975 (e pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 152 del 12 giugno 1975), è relativa al risanamento della situazione delle aziende ferroviarie e all'armonizzazione delle norme che disciplinano i rapporti finanziari tra tali aziende e gli Stati.

Nota all'art. 17, settimo comma:

Il testo dei commi primo e secondo dell'art 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è il seguente:

«Entro il 20 febbraio di ogni anno, il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale per l'anno in corso, quale risulta dalle previsioni gestionali di cassa del bilancio statale e della tesoreria, nonché sul finanziamento di tale fabbisogno, a raffronto con i corrispondenti risultati verificatisi nell'anno precedente.

Entro il 20 maggio, 31 agosto e 20 novembre, il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio statale e della tesoreria, rispettivamente, nel primo, secondo e terzo trimestre dell'anno in corso, con correlativo aggiornamento della stima annuale».

Nota all'art. 17, nono comma:

Il testo dell'art. 3 della legge 1° agosto 1978, n. 448, è il seguente:

«La valutazione dei rapporti di produttività, l'entità dell'importo dovuto al personale, nonché i criteri e le modalità per l'attribuzione del premio, saranno stabiliti entro il mese di febbraio di ciascun anno sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, previo parere del consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro dei trasporti.

Con il medesimo decreto verranno altresì determinati ai fini dell'attribuzione del premio di produzione:

1) i settori di raggruppamento delle diverse qualifiche del personale ferroviario;

2) il numero delle fasce nelle quali viene ripartito il premio di produzione;

3) le modalità di corresponsione del premio stesso».

Nota all'art. 18, primo e secondo comma:

Per i regolamenti (CEE) n. 1191/1969 e n. 1192/1969 v. la nota all'art. 17, quarto comma.

Nota all'art. 18, quarto comma:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1223, contiene «Norme riguardanti gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, concerne «Procedure per la soppressione degli obblighi di servizio pubblico, per la compensazione delle tariffe sociali e per la normalizzazione dei conti riguardanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato».

Nota all'art. 19:

Il testo degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, è il seguente:

«Art. 5. — I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato o delle aziende statali o degli enti pubblici che facciano parte, in quanto tali, dei collegi sindacali o di revisione degli enti destinatari delle contribuzioni di cui all'art. 2 della presente legge, sono tenuti a fornire alla Corte dei conti, su richiesta della medesima, ogni informazione e notizia che essi abbiano facoltà di ottenere, a norma delle leggi o degli statuti, per effetto della loro appartenenza a detti organi sindacali di revisione».

«Art. 6. — Qualora la Corte dei conti ritenga insufficienti, ai fini del controllo, gli elementi ad essa pervenuti in base alle disposizioni degli articoli 4 e 5, può chiedere agli enti controllati ed ai Ministeri competenti informazioni, notizie, atti e documenti concernenti le gestioni finanziarie».

«Art. 7. — Non oltre i sei mesi successivi alla presentazione dei documenti di cui al primo comma dell'art. 4, la Corte dei conti comunica alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati i documenti stessi e riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria».

«Art. 8. — La Corte dei conti, oltre a riferire annualmente al Parlamento, formula, in qualsiasi altro momento, se accerti irregolarità nella gestione di un ente e, comunque, quando lo ritenga opportuno, i suoi rilievi al Ministro per il tesoro ed al Ministro competente».

«Art. 9. — Ai fini dell'adempimento, da parte della Corte dei conti, dei compiti di cui alla presente legge, è istituita una speciale sezione in seno alla Corte stessa».

Nota all'art. 20, n. 4:

La legge 20 maggio 1970, n. 300, contiene «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento».

Nota all'art. 24, sesto comma:

Secondo l'art. 6 della legge 23 novembre 1978, n. 833 «sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

(*Omissis*);

z) i servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché i servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente».

Nota all'art. 25, primo comma:

Il testo dell'art. 1, primo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (*Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali*) è il seguente:

«Art. 1. (*Dichiarazione d'urgenza*). — L'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi statali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli altri enti territoriali equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse».

Nota all'art. 25, terzo comma:

Il testo dell'art. 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è il seguente:

«La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difformi dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi, è fatta dall'amministrazione statale competente d'intesa con le regioni interessate, che devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1459):

Presentato dal Ministro dei trasporti (SIGNORILE) il 20 marzo 1984.

Assegnato alla X commissione (Trasporti), in sede referente, il 2 maggio 1984, con pareri delle commissioni I, III, IV, V, VI e XIII.

Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 4 maggio 1984; 20 giugno 1984; 19 e 25 luglio 1984; 13 dicembre 1984.

Assegnato nuovamente alla X commissione, in sede legislativa, il 20 dicembre 1984.

Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa, e approvato il 20 dicembre 1984, in un testo unificato con atti numeri 184, 495 e 728.

Senato della Repubblica (atto n. 1164):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede redigente, il 20 febbraio 1985, con pareri delle commissione 1ª, 2ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede redigente, il 27 febbraio 1985; 6, 13, 20, 21, 26 marzo 1985.

Relazione scritta annunciata il 1° aprile 1985 (atto n. 1164/A).

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 2 aprile 1985.

Camera dei deputati (atto n. 1459-184-495-728/B):

Assegnato alla X commissione (Trasporti), in sede legislativa, l'11 aprile 1985, con pareri delle commissioni I, II, III, IV, V, VI, IX e XIII.

Esaminato dalla X commissione e approvato il 18 aprile 1985.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 1985.

Regolamentazione dell'assegnazione di premi e sovvenzioni a favore di scrittori, editori, librai, grafici, traduttori del libro italiano in lingua straniera ed associazioni culturali da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274;

Visto l'art. 7 della legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212;

Visto l'art. 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1980, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 231, contenente la regolamentazione di premi e sovvenzioni a scrittori, editori, grafici, librai, traduttori del libro italiano in lingua straniera e associazioni culturali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 1981, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1981, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 325, con il quale è stato modificato l'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 1980;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, tra gli altri compiti di istituto, provvede all'assegnazione di premi e sovvenzioni a scrittori, editori, grafici, librai, traduttori del libro italiano in lingua straniera, associazioni culturali;

Considerata l'opportunità di procedere ad una nuova regolamentazione dell'assegnazione dei premi suddetti che risponda ad una più dettagliata articolazione dei criteri da applicare;

Decreta:

Art. 1.

La commissione incaricata di esprimere pareri in merito all'assegnazione di premi e sovvenzioni a favore di scrittori, editori, librai, grafici, traduttori del libro italiano in lingua straniera ed associazioni culturali è così costituita:

Presidente:

il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Vice presidente:

il direttore generale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Membri:

due funzionari della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

otto esperti, scelti nell'ambito delle categorie interessate di cui:

uno su designazione dell'Associazione italiana editori;

uno su designazione dell'Associazione librai italiani;

uno su designazione dell'Associazione nazionale italiana delle industrie grafiche, cartotecniche e trasformatrici;

uno su designazione del sindacato nazionale scrittori;

uno su designazione del sindacato libero scrittori;

i restanti tre membri sono scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri fra esperti dei settori per i quali vengono attribuiti i premi.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con qualifica non inferiore al sesto livello.

La nomina dei componenti la commissione è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il medesimo decreto prevederà anche la nomina di un membro supplente per ogni membro effettivo, designato secondo gli stessi criteri dei membri effettivi.

Art. 2.

I premi della cultura vengono assegnati a:

a) scrittori, le cui opere siano di particolare valore nelle varie aree culturali, fino ad un massimo di lire 2 milioni ciascuno;

b) traduttori del libro italiano in lingua straniera, cittadini italiani o cittadini stranieri, come riconoscimento del valido contributo apportato per la diffusione della cultura italiana, fino ad un massimo di lire 2 milioni ciascuno;

c) editori, come riconoscimento di iniziative culturali di particolare rilievo, soprattutto in relazione alle condizioni in cui operano, fino ad un massimo di lire 5 milioni ciascuno;

d) librai, che svolgano una attività di rilievo in favore della diffusione della lettura, fino ad un massimo di lire 5 milioni ciascuno;

e) aziende grafiche, con particolare riguardo a quelle di minori dimensioni, che contribuiscano alla diffusione del libro con una attività tecnologicamente o artisticamente meritevole di riconoscimento, fino ad un massimo di lire 5 milioni ciascuna;

f) associazioni, fondazioni e organizzazioni di categoria, che svolgano attività per la diffusione della cultura e della lettura, o nel campo delle informazioni, in relazione all'importanza delle iniziative e alle condizioni in cui operano, fino ad un massimo di lire 15 milioni ciascuna.

Art. 3.

Per concorrere all'assegnazione dei premi gli interessati devono presentare domanda in carta legale, con allegata documentazione dell'attività culturale svolta, secondo le modalità previste dal successivo art. 5.

La commissione può proporre, anche in assenza di domanda, l'attribuzione di premi speciali fino ad un massimo di lire 10 milioni ciascuno, anche alla memoria, a scrittori e traduttori del libro italiano in lingua straniera di notorietà nazionale e internazionale, come riconoscimento del particolare contributo dato alla cultura italiana.

La commissione può proporre, anche in assenza di domanda, l'attribuzione di premi speciali fino ad un massimo di lire 20 milioni ciascuno, ad editori che abbiano svolto attività di particolare rilievo per la diffusione della cultura in campo nazionale o internazionale.

La commissione può proporre, anche in assenza di domanda, l'attribuzione di premi speciali dell'importo di lire 10 milioni ciascuno a librai, aziende grafiche, associazioni culturali, fondazioni e organizzazioni di categoria, come riconoscimento della particolare rilevanza dell'attività svolta per la diffusione della cultura e della lettura.

La commissione può proporre, anche in assenza di domanda, l'attribuzione di premi dell'importo di lire 10 milioni ciascuno a scrittori che si siano particolarmente distinti ed abbiano portato un valido contributo in aree culturali, da determinare annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la commissione di cui all'art. 1, tenendo anche conto delle tematiche prescelte dal Consiglio d'Europa; di tale decreto sarà data comunicazione a mezzo stampa.

Art. 4.

Gli scrittori e i traduttori del libro italiano in lingua straniera, le cui opere siano state premiate, possono ripresentare domanda solo per documentata attività svolta successivamente e non prima che sia trascorso un biennio dalla precedente istanza.

In caso di mancanza di concorrenti per una o più delle categorie indicate o nel caso che la commissione non ritenga, a seguito dell'esame delle domande pervenute, di poter proporre l'assegnazione dei premi previsti per ciascuna categoria, le somme residue potranno essere ripartite tra le altre categorie.

La commissione si riunisce non oltre il mese di novembre di ogni anno per esaminare tutte le domande regolarmente pervenute entro il mese precedente alla data della riunione.

La commissione dopo aver esaminato l'opportunità di proporre i premi di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'art. 3, prima di procedere all'esame delle restanti domande e accertata la disponibilità residua di bilancio, provvederà a proporre la ripartizione dei fondi fra le categorie indicate secondo le seguenti suddivisioni:

a) scrittori:

per opere dell'area scientifica: fino al 10 % della disponibilità residua;

scrittori - per opere dell'area umanistica:

poesia: fino al 4 % della disponibilità residua;

narrativa: fino al 10 % della disponibilità residua;

critica letteraria: fino al 3 % della disponibilità residua;

storia locale: fino all'8 % della disponibilità residua;

saggistica: fino all'8 % della disponibilità residua;

b) traduttori del libro italiano in lingua straniera: fino al 2% della disponibilità residua;

c) editori: fino al 12 % della disponibilità residua;

d) librai: fino al 10 % della disponibilità residua;

e) aziende grafiche: fino al 3 % della disponibilità residua;

f) associazioni culturali e fondazioni: fino al 30 % della disponibilità residua.

Art. 5.

I requisiti richiesti per l'ammissione, per le varie categorie sono i seguenti:

a) scrittori: sono ammesse opere di varie aree culturali. L'opera deve essere pubblicata a carattere di stampa;

b) traduttori del libro italiano in lingua straniera: sono gli stessi che per gli scrittori di cui al punto *a*). Sono ammessi concorrenti residenti all'estero, anche di cittadinanza straniera, purché indichino un domicilio in Italia;

c) editori: sono ammesse le case editrici che inviino, a documentazione della domanda, il certificato di iscrizione alla camera di commercio e un certo numero di esemplari di opere pubblicate, ovvero il relativo catalogo; non sono ammesse le editrici che pubblichino esclusivamente giornali o riviste;

d) librai: sono ammessi a concorrere i titolari o i direttori di librerie, regolarmente iscritte alla camera di commercio, che dimostrino di aver svolto una attività meritoria in favore della lettura;

e) aziende grafiche: sono ammessi a concorrere gli stampatori del libro che diano adeguata documentazione dell'attività grafica svolta concretata in opere pubblicate;

f) associazioni, fondazioni e organizzazioni di categoria: sono ammesse le associazioni, fondazioni e organizzazioni di categoria le quali devono inviare, unitamente alla domanda, l'atto costitutivo e lo statuto. E' richiesto altresì materiale esplicativo vario (quali

atti di convegni, pubblicazioni, ritagli di stampa che attestino l'attività svolta). Non sono ammessi a concorrere gli enti pubblici.

Art. 6.

La commissione è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed esprime validamente i pareri a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voto prevale quello del presidente.

La delibera del premio deve contenere la motivazione circostanziata dell'attribuzione.

Del presente decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà data pubblicità attraverso le prefetture, le regioni e le associazioni di categoria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1985

Il Presidente: CRAXI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1985
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 340

(2921)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 aprile 1985.

Modalità di cessione della moneta d'argento da L. 500 celebrativa della Presidenza italiana della Comunità europea.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 settembre 1979, n. 267;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1985, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1985, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 375, concernente l'emissione di una moneta d'argento da L. 500 celebrativa della Presidenza italiana della Comunità europea;

Considerata la necessità di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri, della suddetta moneta nella versione ordinaria e in quella « Proof »;

Decreta:

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono effettuare le prenotazioni della moneta d'argento da L. 500 celebrativa della Presidenza italiana della Comunità europea entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, mediante il versamento di L. 20.000 (IVA inclusa) per ogni moneta ordinaria prenotata e di L. 40.000 (IVA inclusa) per ogni moneta prenotata nella versione « Proof ».

Tale versamento potrà essere effettuato sia direttamente presso la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Via Principe Umberto n. 4 - Roma, sia mediante versamento sul conto corrente postale n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - « Emissione numismatica » - Piazza Verdi n. 10 - 00198 Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1985
Registro n. 17 *Tesoro, foglio n.* 171

(2840)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 maggio 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola « Baliotto - Soc. coop. a r.l. », in Roncoferraro, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa agricola « Baliotto - Soc. coop. a r.l. », con sede in Roncoferraro, località San Paolo (Mantova), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi dell'art. 198, comma secondo, del sopra citato regio decreto;

Decreta:

La società cooperativa agricola « Baliotto - Soc. coop. a r.l. », con sede in Roncoferraro, località San Paolo (Mantova), costituita per rogito notaio dott. Andrea Finadri in data 4 dicembre 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e:

Papa avv. Sergio, nato il 20 gennaio 1940 in Avellino, studio ivi in Parco Abate n. 16;

Frasson rag. Claudio, nato a Mantova il 22 dicembre 1952, e residente in Castiglione delle Stiviere, via Martiri n. 69;

Gagliardi dott. proc. Michele, residente a Roma in via Crescenzio n. 25,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(2922)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni consolari

Con decreto ministeriale 8 maggio 1985 il sig. Antonio Del Gigante, agente consolare onorario in Griffith (Australia), con circoscrizione territoriale comprendente Murrumbidgee, Murray, Central West, Far West, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali e dai cittadini italiani;

b) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

c) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Sydney;

d) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

e) assistenza ai connazionali in materia pensionistica.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1985 il sig. Anthony V. Gambino, agente consolare onorario in Cincinnati (USA), con circoscrizione territoriale comprendente le contee meridionali dello Stato dell'Ohio, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali e dai cittadini italiani;

b) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

c) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

d) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

e) assistenza ai connazionali in materia pensionistica.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1985 il sig. Nicola Lazaridis, agente consolare onorario di Kavalla (Grecia) con circoscrizione territoriale comprendente le prefetture di Kavalla e Drama, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione al consolato generale in Salonicco degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione al consolato generale in Salonicco delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione al consolato generale in Salonicco dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione al consolato generale in Salonicco di atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) ricezione e trasmissione al consolato generale in Salonicco di documenti per la vidimazione e la legalizzazione e delle istanze per il rilascio di certificazioni;

g) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

(2640)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di ruolo di professore universitario di prima fascia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Perugia è vacante un posto di ruolo di professore universitario di prima fascia per la disciplina igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia (semestrale), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2928)

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Brescia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Brescia è vacante la disciplina radiobiologia (ruolo professori di seconda fascia), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla disciplina anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2929)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella Mostra internazionale della oreficeria, gioielleria e argenteria, in Vicenza.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella Mostra internazionale della oreficeria, gioielleria e argenteria, che avrà luogo in Vicenza dal 1° giugno 1985 al 7 giugno 1985.

(2949)

MINISTERO DEL TESORO

Rivalutazione annuale del capitale dei certificati del Tesoro reali

Con decreto ministeriale del 20 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 3 agosto 1983, è stata disposta una emissione di certificati del Tesoro rivalutabili annualmente nel capitale in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi impliciti del prodotto interno lordo al costo dei fattori.

A termine dell'art. 5 del suddetto decreto, la rivalutazione avviene all'inizio di ogni anno di durata dei titoli successivo al primo, sulla base del deflattore implicito, comunicato dall'ISTAT l'anno stesso, concernente l'incremento registrato nell'anno solare precedente.

In relazione a quanto sopra, e sulla base di quanto comunicato dall'ISTAT, si rende noto che la variazione percentuale del predetto indice, verificatasi nel 1984 rispetto all'anno precedente, è del 10,9%.

(2927)

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° gennaio 1987, al portatore

A norma del decreto ministeriale 12 dicembre 1984 (art. 12), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 345 del 17 dicembre 1984, si rende noto che il 10 giugno 1985 le sezioni di tesoreria provinciale inizieranno le consegne, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° gennaio 1987.

(2819)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Castelnuovo Don Bosco.

Con decreto ministeriale 24 aprile 1984, n. 14/1429, al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Castelnuovo Don Bosco è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1985, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 424.370.665 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 434.094.370 iscritto a ruolo a nome del sig. Marchisio Francesco.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Asti darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonchè alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(2455)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Preparazione e distribuzione di vaccino antiaftoso per la profilassi immunizzante. (Ordinanza 24 maggio 1985).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 2 aprile 1984;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 26 marzo 1982;

Vista l'ordinanza ministeriale 6 agosto 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 23 agosto 1984, concernente la profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica;

Considerato necessario ed urgente assicurare la disponibilità di vaccino trivalente O, A, C per bovini, ovini e caprini, per i trattamenti immunizzanti di cui al punto *b)* dell'art. 2 dell'ordinanza ministeriale 6 agosto 1984 sopracitata, nonché di vaccino monovalente A per suini in relazione alla persistenza di focolai di afta epizootica anche in detta specie animale;

Tenuto conto che, da una rilevazione del numero di animali della specie bovina, ovina e caprina da sottoporre a trattamento immunizzante nel periodo primaverile e delle dosi di vaccino gia a disposizione delle regioni e province autonome per tale scopo, risultano ancora necessarie ulteriori n. 1.649.000 dosi di vaccino trivalente O, A, C.

Accertato che per n. 598.450 dosi si può far fronte con le scorte esistenti presso gli istituti zooprofilattici sperimentali incaricati della produzione, integrate con n. 270.000 dosi della provvista predisposta dal Ministero della sanità come da contratti in data 11 luglio 1984;

Constatato che risultano mancanti n. 1.051.550 dosi di vaccino trivalente O, A, C;

Rilevato che presso l'istituto zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia sono disponibili n. 4.500.000 dosi di vaccino monovalente A non sottoposto al controllo di capacità protettiva di cui all'art. 1 del capitolato tecnico allegato al decreto ministeriale 10 marzo 1982;

Constatato che i tempi tecnici per attuare il controllo suddetto richiedono un periodo di almeno due mesi;

Considerato che tutti i controlli effettuati in passato dall'Istituto superiore di sanità sulla capacità protettiva del vaccino antiaftoso prodotto dall'istituto zooprofilattico sperimentale suddetto hanno dato sempre risultati favorevoli;

Ritenuto ai fini dell'attuazione della imminente campagna di vaccinazione antiaftosa primaverile che si possa sul piano tecnico consentire l'utilizzazione di vaccino monovalente A, non sottoposto al controllo della capacità protettiva, per l'allestimento in tempo utile delle dosi di vaccino trivalente O, A, C necessarie;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dall'Istituto superiore di sanità;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 22 maggio 1985;

Tenuto conto delle richieste di diverse regioni per altre n. 498.450 dosi di vaccino antiaftoso;

Ordina:

Art. 1.

L'istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia è incaricato della produzione urgente di n. 1.550.000 dosi di vaccino antiaftoso trivalente O, A, C, con le caratteristiche previste all'art. 1 del capitolato tecnico allegato al decreto 10 marzo 1982 citato nelle premesse, utilizzando le dosi necessarie di monovalente A ancorché non sottoposte alla prova di protezione di cui al secondo comma del predetto art. 1.

Art. 2.

L'istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia è incaricato della produzione urgente di n. 1.000.000 di dosi di vaccino antiaftoso monovalente A, in veicolo oleoso, per suini.

Tale vaccino deve essere preparato secondo le indicazioni specificate nel capitolato tecnico allegato al presente decreto.

Art. 3.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra immediatamente in vigore.

Roma, addì 24 maggio 1985

Il Ministro: DEGAN

ALLEGATO

CAPITOLATO TECNICO

Il vaccino antiaftoso emulsionato per suini è costituito da una emulsione acqua in olio, in cui la base acquosa è rappresentata da virus aftoso inattivato e l'adiuvante oleoso da una miscela di olii minerali leggeri ed esteri di acidi grassi con alcoli polivalenti.

Ciascuna dose per suino di ml 2 deve contenere una quantità di antigene non inferiore al 60% di una dose bovina.

(2948)

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 7 marzo 1985: «Aggiornamento del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale». (Decreto pubblicato nel supplemento straordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 71 del 23 marzo 1985).

All'allegato *A* al decreto ministeriale citato in epigrafe devono essere apportate le seguenti rettifiche:

In luogo di: Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Leggasi: Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo
ANTIDOL - BOEHR. INGEL.			**ANTIDOL** - BOEHR. INGEL.		
6 supp	B		6 supp	PB	
ASOREC - RADIUMFARMA			**ASOREC** - RADIUMFARMA		
20 conf mg 400	RB		20 conf mg 400	B	
BEBEN CLOROSSINA - PARKE DAVIS			**BEBEN CLOROSSINA** - PARKE DAVIS		
0,1 % crema g 30			s.i.d. 0,1 % crema g 30		
0,1 % loz fl 30 ml			s.i.d. 0,1 % loz ml 30		
0,1 % ung g 30			s.i.d. 0,1 % ung g 30		
BEBEN - PARKE DAVIS			**BEBEN** - PARKE DAVIS		
0,1 % crema g 30			s.i.d. 0,1 % crema g 30		
0,1 % gel g 30			s.i.d. 0,1 % gel g 30		
0,1 % loz flac 30 ml			s.i.d. 0,1 % loz flac 30 ml		
0,1 % ung g 30			s.i.d. 0,1 % ung g 30		
BEBULIN - IMMUNO			**BEBULIN TIM 2** - IMMUNO		
BEROTEC - BOEHR. INGEL.			**BEROTEC** - BOEHR. INGEL.		
os gtt 0,1 % 20 ml			inal os gtt 0,1 % 20 ml		
BIOARGINA - DAMOR			**BIOARGININA** - DAMOR		
BRACEN - ZYMA			**BRACEN** - ZYMA		
os sosp 2 % 150 ml	RB		os sosp 2% 150 ml	B	
20 cps mg 250	RB		20 cps mg 250	B	
BRONCOKIN - GEYMONAT SUD			**BRONCOKIN** - GEYMONAT S.P.A.		
BROS - FIDIA			**BROS** - FIDIA		
im iv 1 fl multidose 250 mg			im iv 1 fl 250 mg		
CEFAXIN - BRISTOL SUD			**CEFAXIN** - BRISTOL SUD		
8 cps 500 mg	RB		8 cps 500 mg	B	
os sosp 60 ml	RB		os sosp 60 ml	B	
DUPLEXCILLINA - GIBIPHARMA			**DUPLEXCILLINA** - GIBIPHARMA		
1 fl 500 mg + 1	MB	2.040	1 fl g 1 + 1 f	MB	2.365
ECOMI - GEYMONAT SUD			**ECOMI** - GEYMONAT S.P.A.		
EMASERIL - GEYMONAT SUD			**EMASERIL** - GEYMONAT S.P.A.		
EMOPLASTIN FERRO - I.S.F.			**EMOPLASTIN FERRO** - S.I.T.		
ENTEROCURA - DE ANGELI			**ENTEROCURA** - DE ANGELI		
BB 20 microcpr			BB 20 microcpr	B	
20 confetti	RB		20 confetti	B	
EPARINOVIS - INTES			**EPARINOVIS** - INTES		
coll 5 g	B	5.205	coll 5 ml (fl A liof + fl B)	B	5.205
ESUCOS - S.I.T.			**ESUCOS** - S.I.T.		
25 cpr mg 10	RB		25 cpr mg 10	B	
25 cpr mg 25	RB		25 cpr mg 25	B	
EXTRAFER - CROSARA			**EXTRAFER** - CROSARA		
os 10 fl 10 ml	B	13.155	os 10 contenitori monodose 10 ml	B	13.155
FARMORUBICINA - FARM. ERBA			**FARMORUBICINA** - FARM. ERBA		
iv 1 fl liof 10 mg + 1 fl	A		iv 1 fl liof 10 mg + 1 f	MA	
FLEBOCORTID - LEPETIT			**FLEBOCORTID** - LEPETIT		
iniett f liof 100 mg + f 2 ml	RB		iniett f liof 100 mg + f 2 ml	B	
FLUOMIX SAME - SAVOMA			**FLUOMIX SAME** - SAVONA		
loz derm 30 ml			lozione derm 30 g		
GANTRIMEX - GEYMONAT SUD			**GANTRIMEX** - GEYMONAT S.P.A.		
GANTRIM - GEYMONAT SUD			**GANTRIM** - GEYMONAT S.P.A.		
HEXASTAT - RBS PHARMA			**HEXASTAT** - RBS PHARMA		
flacone 25 cps 100 mg			blister 25 cps 100 mg		

IN LUOGO DI: Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	LEGGASI: Specialità	Modalità di prescrizione	Prezz
INDUSTATIN - ISNARDI			**INDUSTATIN « 10 »** - ISNARDI		
10% soluzione 10 g			10% soluzione 10 g		
IPOAZOTAL COMPLEX - I.S.F.			**IPOAZOTAL COMPLEX** - S.I.T.		
IPOAZOTAL - I.S.F.			**IPOAZOTAL** - S.I.T.		
KINOGEN - GEYMONAT SUD			**KINOGEN** - GEYMONAT S.P.A.		
KOMBINAX - BRACCO			**KOMBINAX** - BRACCO		
os sosp 1 fl 100 ml	R B		os sosp 1 fl 100 ml	B	
MEVALON - GUIDOTTI			**MEVALON 250** - GUIDOTTI		
20 caps mg 250	B		20 cps mg 250	S B	
MEVALON - GUIDOTTI			**MEVALON** - GUIDOTTI		
16 caps mg 500	B		16 cps mg 500	S B	
MIKAVIR - MAGIS			**MIKAVIR** - MAGIS		
im iv 1 fl 1 g 15 ml	S B		im iv 1 fl 1 g 15 ml	SM B	
im iv 1 fl 500 mg 2 ml	S B		im iv 1 fl 500 mg 2 ml	SM B	
NALIGRAM - GEYMONAT SUD			**NALIGRAM** - GEYMONAT S.P.A.		
NEO GEYNEVRAL - GEYMONAT SUD			**NEO GEYNEVRAL** - GEYMONAT S.P.A.		
OXOSINT - PROTER			**OXOSINT** - PROTER		
os sosp 100 ml	R B	11.255	os sosp 100 ml	B	11.33
20 cpr	R B	10.985	20 cpr	B	10.98
PANTO B1 - ZAMBON			**PANTO B1** - ZAMBON		
25 conf			25 cpr		
PIRODAL - I.S.F.			**PIRODAL** - S.I.T.		
PLAQUENIL - WINTHROP			**PLAQUENIL** - WINTHROP		
25 conf	R B		25 conf	B	
PRACTIL - RAVASINI			**PRACTIL 21** - RAVASINI		
21 cpr			21 cpr		
SELEZEN - ITALFARMACO			**SELEZEN** - ITALFARMACO		
pom 50 g 5%			gel 50 g 5%		
SINTOMODULINA - ITALFARMACO			**SINTOMODULINA** - ITALFARMACO		
im iv 1 f 50 mg 1 ml			sc iv 1 f 50 mg 1 ml		
im iv 1 fl 50 mg 5 ml			im sc 1 fl 50 mg 5 ml		
SOBREPIN ANTIBIOTICO - CORVI			**SOBREPIN ANTIBIOTICO** - CORVI		
1 fl g 1 + 1 f	B		1 fl g 1 + 1 f	M B	
1 fl 500 mg + 1 f	B		1 fl 500 mg + 1 f	M B	
STERINOR - ABC			**STERINOR** - ABC		
20 cpr	R B	10.985	20 cpr	B	10.98
SULMEN - MENARINI			**SULMEN** - MENARINI		
scir fl 100 ml	R B		scir fl 100 ml	B	
TESTO ENANT - GEYMONAT SUD			**TESTO ENANT** - GEYMONAT S.P.A.		
THEO - DUR - RECORDATI			**THEO-DUR-200** - RECORDATI		
30 cpr mg 200	B		30 cpr mg 200	B	
TIMUNOX - CILAG			**TIMUNOX** - CILAG		
im iv 1 f 50 mg 1 ml			s.c. iv 1 f 50 mg 1 ml		
im iv 1 fl 50 mg 5 ml			s.c. im 1 fl 50 mg 5 ml		
TOBREX - FIRMA			**TOBREX** - FIRMA		
im 1 fl pv 100 mg	B		im 1 fl pv 100 mg	M B	
TONOGEN CORTEX - ABC			**TONOGEN CORTEX** - ABC		
100 im 10 f liof + 10 f	B	10.110	100 im 6 f liof + 6 f	B	7.24
VENOSMINE - GEYMONAT SUD			**VENOSMINE** - GEYMONAT S.P.A.		
VESSEL - ALFA FARMACEUTICI			**VESSEL** - ALFA FARMACEUTICI		
im iv 10 f 1 ml			im iv 10 f 0,8 ml		
VOLUTINE - GEYMONAT SUD			**VOLUTINE** - GEYMONAT S.P.A.		
XIBOR - BENEDETTI			**XIBOR** - BENEDETTI		
bb os grat g 40	R B		bb os grat g 40	B	
12 cps mg 250	R B		12 cps mg 250	B	

Nell'allegato *A* includere:

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo
AMPLIZER - OFF		
bb os gran g 20	B	1.810
12 caps mg 250	B	2.795
ARFEN - LISAPHARMA		
6 fl liof 400 mg + 6 fiale	B	7.285
BIOPLEX 10 - TORRE		
fleb fl g 10 + soluz. glucosata + transferset + agovena	B	6.615
BIOPLEX 25 - TORRE		
fleb fl g 25 + soluz. glucosata + transferset + agovena	B	9.420
DILCOVIT - OFF		
im 10 f 2 ml	B	2.965
GLUTACOL - OFF		
scir g 200	B	3.240
SEDOL - OFF		
ad 10 supp	B	2.615
bb 10 supp	B	2.300
TIMOPININA - OFF		
scir g 200	B	2.545
TRIOCETIN - OFF		
sciroppo 60 ml	B	3.390
8 caps	B	3.410

Dall'allegato *A* depennare:

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo
CEMANDIL - S.I.T.		
im 1 fl 2 g + 1 f solv	S M B	16.635
FENISTIL - ZYMA		
gel 30 g	B	2.855
SEDOTUS - FARGE		
scir 150 g	B	2.445

Nell'allegato 5 al decreto ministeriale citato in epigrafe (elenco delle confezioni di specialità medicinali non più concedibili dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali le aziende titolari hanno presentato dichiarazione di rinuncia alla registrazione) sono state impropriamente riportate le seguenti specialità:

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo
FENISTIL - ZYMA		
gel g 30		2.855
RIBEX - FORMENTI		
os gtt 25 ml		2.095
sciroppo 160 ml		2.990

per le quali, da parte delle aziende titolari, non è stata presentata dichiarazione di rinuncia alla registrazione.

Resta comunque confermata la loro esclusione immediata.

Nell'allegato 6 al decreto ministeriale citato in epigrafe (elenco delle confezioni di specialità medicinali non più concedibili dal centoventesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto),

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo
Includere:		
CEMANDIL - S.I.T.		
im 1 fl g 2 + 1 f solv	S M B	16.635
TRINITRINA - FARMITALIA		
70 pillole	A	3.250
Depennare:		
AMPLIZER - OFF		
bb os gran g 20 g 1	B	1.810
12 cps mg 250	B	2.795
DILCOVIT - OFF		
im 10 f 2 ml	B	2.965
GLUTACOL - OFF		
scir g 200	B	3.240
SEDOL - OFF		
ad 10 supp	B	2.615
bb 10 supp	B	2.300
TIMOPININA - OFF		
scir g 200	B	2.545
TRIOCETIN - OFF		
sciroppo 60 ml	B	3.390
8 caps	B	3.410

Si precisa, inoltre, che nel medesimo allegato 6 sono state erroneamente incluse le specialità:

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo
EPROX - OFF		
50 confetti		3.445

che non è prescrivibile a carico del Servizio sanitario nazionale, neanche in via temporanea, essendo già stata esclusa dal prontuario terapeutico con decreto ministeriale 13 aprile 1984 pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 16 aprile 1984.

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo
COLEREX - TIBER		
25 confetti		

che non è prescrivibile perché la registrazione è stata revocata con decreto n. 7141/R del 31 dicembre 1984.

Si comunica, infine, un elenco di specialità medicinali che sono state oggetto, dopo il decreto ministeriale del 7 marzo di provvedimenti di variazione di denominazione, di presentazione o di trasferimento di registrazione e che permangono rite nel prontuario terapeutico.

IN LUOGO DI: Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	LEGGASI: Specialità	Modalità di prescrizione	Prezz
ABACIN GENTILI - GENTILI			**ABACIN** - GENTILI		
ALGOFEN - IBIRN			**ALGOFEN** - PUROPHARMA		
AMICO - SAVIO			**AMICO** - S.I.T.		
ARTROSILENE - DOMPE' 30 cps gastroresistenti mg 160			**ARTROSILENE RETARD** - DOMPE' 30 cps ritardo mg 160		
AUSOBRONC MESNA - DESSY			**AUSOBRONC MESNA** - ZANARDI		
BETA CARNETINA - SIGMA TAU			**BETAPLUS** - SIGMA TAU		
DAKTARIN - JANSSEN lavanda vag 5 fl 150 ml			**DAKTARIN** - JANSSEN lavanda vag 5 fl 150 ml c/irrig		
DE-NOL - BROCADES 40 cpr mast	B	9.725	**DE-NOL** - BROCADES 40 cpr	B	
DRENOLIVER - BIOC. ZANARDI			**DRENOLIVER** - JANUS		
ENTEROCANTRIL - RBS PHARMA 20 cpr	B	3.405	**ENTEROCANTRIL** - RBS PHARMA 20 confetti	B	
FISIOFER - LOCATELLI			**FISIOFER** - MOLTENI		
FITEPAR CORTEX - AUSONIA			**FITEPAR CORTEX** - JANUS		
FLUODONIL - PIRRI			**FLUODONIL** - HERDEL		
GLURENOR - BOEHR. INGEL.			**GLURENOR** - GUIDOTTI		
ISOVIRAL - DESSY			**ISOVIRAL** - JANUS		
NEO BALSAMOCETINA - AICARDI WASS.			**NEO BALSAMOCETINA** - ALFA FARM.		
NEODERM - BIOC. ZANARDI			**NEODERM** - JANUS		
PANBETAL - DESSY			**PANBETAL** - JANUS		
PERCLAR - NEOPHARMED 50 cps 24 mg	S B	47.475	**PERCLAR** - NEOPHARMED 50 cps 24 mg	S B	
PIROFOSFASI - MITIM			**PIROFOSFASI** - BENVEGNA		
PRAXENOL - DESSY			**PRAXENOL** - ZANARDI		
PROTIDEPAR - I.C.B.			**PROTIDEPAR** - ZILLIKEN		
RIBEX ESPET - FORMENTI			**RIBEXEN con espettorante** - FORMENTI		
TEBONIN - ALSO			**VASAN** - ALSO		
TIBICORTEN COMPLEX - SIGMA TAU			**MYCODERMOL** - SIGMA TAU		
TIOLOCT - SAMIL			**DOPEGEN** - SAMIL		
UROL - BIOC. ZANARDI			**UROL** - JANUS		

(2893)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica al comunicato riguardante la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Co.Ge.Ve. - Compagnia gestione vetrerie di Villotta di Chions. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 53 del 2 marzo 1985).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pagina 1663 della *Gazzetta Ufficiale*, al quinto rigo, ove è scritto: « dal *19* settembre 1984 al *18* marzo 1985 », leggasi: « dal *17* settembre 1984 al *17* marzo 1985 ».

(2877)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Riesame dello stato d'uso delle roulottes acquisite dal commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata e recuperate dal raggruppamento autonomo recupero beni mobili. (Ordinanza n. 545/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti il quinto e sesto comma dell'art. 2 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, con i quali vengono devolute alle Forze armate la presa in consegna e la gestione delle roulottes e dei prefabbricati monoblocco tipo containers;

Visto il decreto interministeriale in data 1° settembre 1982, con il quale è stato costituito il raggruppamento autonomo recupero beni mobili della protezione civile col compito del recupero, della constatazione dello stato d'uso, della presa in consegna e della provvisoria gestione di detti beni;

Visto il decreto interministeriale in data 1° gennaio 1985 che proroga al 30 giugno 1985 le disposizioni del citato decreto istitutivo;

Vista la lettera n. 745/1192/EV in data 22 marzo 1985 con la quale il raggruppamento in parola rappresenta che numerose fra le roulottes recuperate, dichiarate inefficienti e pur tuttavia di conveniente riparazione dalle commissioni di cui al citato decreto interministeriale 1° settembre 1982, nonostante le cure poste nella conservazione ed i trattamenti protettivi praticati, hanno subito, un ulteriore degrado che ne rende indispensabile un riesame, per accettarne la effettiva convenienza ed economicità del riattamento;

Ravvisata la necessità che il predetto riesame e le conseguenti determinazioni in ordine alla convenienza ed economicità di riparazione, da effettuarsi per ciascuna delle roulottes interessate alla luce delle condizioni in atto, venga condotto da apposite commissioni, costituite come già stabilito nel decreto interministeriale istitutivo del raggruppamento, che aggiornino le verbalizzazioni stilate all'atto del recupero dei beni in parola, seguendo i medesimi criteri valutativi;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

Il raggruppamento autonomo recupero beni mobili della protezione civile è autorizzato a procedere, nelle aree di transito ove sono raccolti i beni mobili recuperati dai comuni della Campania e Basilicata, all'aggiornamento delle valutazioni, in ordine alla convenienza del riattamento degli stessi, redatte dalle commissioni di cui all'art. 2 del decreto interministeriale in data 1° settembre 1982 in sede di recupero, dichiarando, ove necessario, di non conveniente riparazione le roulottes il cui stato attuale sia tale da escludere la convenienza e la economicità del ripristino.

Al riesame dei beni in parola e alla conseguente determinazione da riportare su apposito verbale, provvederà apposita commissione nominata dal comandante del raggruppamento e composta da rappresentanti del raggruppamento stesso, dell'UTE e delle prefetture competenti per territorio. La commissione è altresì autorizzata a proporre al comandante del raggruppamento anche l'eventuale prelievo dalle roulottes comunque dichiarate di non conveniente riparazione, di parti ritenute ancora efficienti e idonee ad un'immediata riutilizzazione su roulottes di conveniente riparazione.

La disposizione di cui al primo comma dell'art. 1 dell'ordinanza n. 404/FPC/ZA in data 14 novembre 1984 è estesa anche alle roulottes che saranno dichiarate di non conveniente riparazione a seguito del riesame dello stato suddetto.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(2932)

Contributo alla compagnia lavoratori portuali di Pozzuoli per l'acquisto di attrezzature. (Ordinanza n. 546/FPC/ZA)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il proprio fonogramma a mano del 10 febbraio 1984 con il quale si conferisce la facoltà al comune di Pozzuoli di corrispondere un acconto, utilizzando anche i fondi destinati all'assistenza erogati da questo dipartimento, per il pagamento delle competenze arretrate ai lavoratori della compagnia portuale di Pozzuoli e da recuperare all'atto del pagamento di tali competenze da parte del fondo gestione lavoratori portuali;

Considerando che l'amministrazione comunale di Pozzuoli, con atto della giunta municipale del 13 febbraio 1984, destinò la somma di lire 250 milioni per il motivo di cui sopra è cenno;

Vista la deliberazione n. 6 del 10 gennaio 1985, con la quale il consiglio comunale di Pozzuoli ha ritenuto di non richiedere la restituzione dei 250 milioni di lire, anticipati alla compagnia lavoratori portuali;

Vista la nota n. 20862 del 20 aprile 1985 con la quale il comune di Pozzuoli, nel trasmettere copia della cennata deliberazione del consiglio comunale, ha chiesto l'autorizzazione a devolvere l'anticipazione in questione alla compagnia lavoratori portuali di Pozzuoli a titolo di contributo per l'acquisto di carrelli sollevatori, necessari per trarre sulle banchine barche e merci che manualmente, a causa del bradisismo, non possono essere trasportate sulla terraferma;

Ravvisata la necessità di contribuire al piano di ammodernamento delle attrezzature per le attività portuali essenziali per garantire la capacità produttiva del porto nel momento di grave crisi causata dal bradisismo;

Ritenuto che il contributo di 250 milioni alla compagnia lavoratori è una forma di assistenza che può giovare anche all'economia puteolana che dipende in larga misura dalle attività portuali;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

L'importo di lire 250 milioni, già concesso alla compagnia lavoratori portuali di Pozzuoli quale anticipazione per il pagamento delle competenze arretrate, può essere trattenuto dalla compagnia stessa per essere destinato all'acquisto di carrelli sollevatori.

Il comune di Pozzuoli vigilerà sulla gestione del contributo. La compagnia dei lavoratori portuali di Pozzuoli è tenuta ad applicare l'art. 13 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(2931)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Reggio Calabria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di farmacologia posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Reggio Calabria, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Reggio Calabria.

(2855)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di conservatore (settima qualifica funzionale) per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico dei conservatori dei Musei e delle scienze e dei curatori degli Orti botanici universitari presso il museo di mineralogia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Napoli.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze geologiche o in scienze naturali rilasciati dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia chirurgica posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(2853)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Salerno

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di ingegneria civile (settore ingegneria strutturale) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di ingegneria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Salerno, via Urbano II, 84100 Salerno, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Salerno.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di ingegneria meccanica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado (diploma di licenza media o di altra scuola post-elementare a corso triennale).

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Salerno, via Urbano II, 84100 Salerno, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Salerno.

(2856)

Aumento, da due a tre, del numero dei posti e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Salerno.

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo (quarta qualifica funzionale) presso i servizi generali del rettorato dell'Università degli studi di Salerno, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 15 gennaio 1983, è aumentato di due unità pari a complessivi tre posti.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso suddetto per la durata di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Salerno.

(2859)

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Napoli.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso l'istituto di geologia applicata dalle facoltà di ingegneria della Università degli studi di Napoli, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 319 del 15 novembre 1979.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, dovranno essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli e inviate esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(2860)

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Genova.

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato presso la divisione servizi tecnici dell'Università di Genova, di cui all'avviso già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 6 settembre 1984, sono riaperti per la durata di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(2861)

Diari delle prove d'esame di concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Pisa

Le prove d'esame relative al concorso pubblico ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso l'istituto di chimica farmaceutica e tossicologica della facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Pisa, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 338 del 10 dicembre 1984, avranno luogo in Pisa presso l'istituto di chimica farmaceutica e tossicologica, facoltà di farmacia, via Bonanno n. 6, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: ore 9 del 26 giugno 1985;

seconda prova scritta: ore 9 del 27 giugno 1985;

terza prova scritta (consistente in una prova pratica con relazione scritta): ore 9 del 28 giugno 1985.

Le prove d'esame relative al concorso pubblico a due posti di tecnico coadiutore (sesta qualifica funzionale) presso il centro « E. Piaggio » della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Pisa, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 338 del 10 dicembre 1984, avranno luogo in Pisa nelle sedi e nei giorni sotto indicati:

Posto ad indirizzo tecnologico:

presso il centro « E. Piaggio », facoltà di ingegneria, via Diotisalvi n. 2:

1° luglio 1985, ore 8,30: prima prova scritta;

2 luglio 1985, ore 8: seconda prova scritta (consistente in una prova pratica con relazione scritta).

Posto ad indirizzo meccanico:

presso il centro « E. Piaggio », facoltà di ingegneria, via Diotisalvi n. 2:

3 luglio 1985, ore 8,30: prima prova scritta;

presso il dipartimento di costruzioni meccaniche e nucleari, via Diotisalvi n. 2:

4 luglio 1985, ore 8: seconda prova scritta (consistente in una prova pratica con relazione scritta).

(2862)

Comunicato concernente la presentazione delle domande degli aspiranti a posti di insegnamento quale supplente per l'anno scolastico 1985-86 nelle scuole di ogni ordine e grado per le graduatorie esaurite nel corso dell'anno scolastico 1984-85.

Si rende noto che con ordinanza n. 143 del 4 maggio 1985 sono state dettate disposizioni per la inclusione nelle graduatorie — indicate nell'ordinanza medesima — degli aspiranti a posti di insegnamento quale supplente, per l'anno scolastico 1985-86, nelle scuole materne, elementari, secondarie di primo grado, nonché nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica.

Le relative domande debbono essere presentate entro il 29 giugno 1985 ed esclusivamente per i posti e per le classi di concorso le cui graduatorie, già formulate con validità per il biennio 1984-85 e 1985-86, sono state esaurite nel corso dell'anno scolastico 1984-85.

Il testo dell'ordinanza è in visione presso tutti i provveditorati agli studi.

(2957)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Aumento, da quattro a sei, del numero dei posti del concorso, per esami, a coadiutore nel ruolo del personale della ex carriera esecutiva.

Il numero dei posti del concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore, nel ruolo del personale della ex carriera esecutiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con decreto ministeriale 7 marzo 1984 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 25 maggio 1984, è elevato da quattro a sei (decreto ministeriale 28 marzo 1985, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1985, registro n. 1, foglio n. 238).

(2937)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a venti posti di esperto nel ruolo degli esperti degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

In data 26 aprile 1985 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 4 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso in epigrafe, indetto con decreto ministeriale 25 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 14 marzo 1983.

(2961)

MINISTERO DELL'INTERNO

Errata-corrige al concorso, per esami, per l'ammissione di novanta allievi aspiranti commissari, al primo anno del secondo corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 114 del 16 maggio 1985).

Al concorso citato in epigrafe, alla pag. 3503, seconda colonna, della *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 3, secondo comma, al terzo rigo, dove è scritto: «...il superamento di non oltre tre *mesi* integrativi.», leggasi: «...il superamento di non oltre tre *esami* integrativi.»;

all'art. 4, primo comma, al diciottesimo rigo, dove è scritto: «L'ammissione resta comunque subordinata *la* conseguimento...», leggasi: «L'ammissione resta comunque subordinata *al* conseguimento...»;

all'art. 4, secondo comma, al secondo rigo, dove è scritto: «...dal concorso con decreto *nominativo* del Ministro.», leggasi: «...dal concorso con decreto *motivato* del Ministro.».

(2956)

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per esami, a quattro posti di segretario tecnico nel ruolo della ex carriera di concetto dei segretari tecnici.

Le prove scritte del pubblico concorso, per esami, a quattro posti di segretario tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto dei segretari tecnici dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 3 gennaio 1985, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1985, registro n. 2 Sanità, foglio n. 84, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 9 marzo 1985, avranno luogo presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, Roma, nei giorni 27 e 28 gennaio 1986, con inizio alle ore 8.

(2836)

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA FARMACISTI

Concorso pubblico, per esami, a sei posti nella posizione iniziale della qualifica di « archivista dattilografo » nel ruolo amministrativo.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle norme regolamentari vigenti presso l'Ente un concorso pubblico, per esami, a sei posti di « archivista dattilografo » in prova nel ruolo amministrativo dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti, ente di diritto pubblico, con sola sede centrale in Roma, viale Pasteur n. 49.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado; età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e dirette alla Direzione generale dell'Ente - Affari generali - Ufficio personale - Roma, viale Pasteur n. 49 (c.a.p. 00144), dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso l'ufficio personale dell'Ente.

(2940)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 124 del 28 maggio 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Consorzio per la bonifica dell'agro romano: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di ruolo di ufficiale catastale, VI fascia, 4° livello.

REGIONI

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1985, n. **8.**

Disposizioni integrative della legge regionale 17 gennaio 1983, n. 3, recante norme sulla disciplina della formazione professionale nel Molise.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 30 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ove il consiglio regionale non approvi i piani annuali di attuazione entro i termini di cui all'art. 9 della legge regionale 17 gennaio 1983, n. 3, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, è autorizzata, all'inizio di ciascun anno formativo, ad anticipare il 30 % degli oneri per il personale docente e non docente derivanti dall'applicazione del CCNL degli operatori della formazione professionale, in favore di enti gestori che abbiano presentato programmi per attività di formazione professionale e che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

La predetta anticipazione viene detratta da quella di cui alla lettera *a*) dell'art. 38 della legge regionale n. 3/1983.

E' vietato utilizzare l'anticipazione concessa per fini diversi da quelli indicati al primo comma della presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 19 aprile 1985

COLAGIOVANNI

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1985, n. 9.

Istituzione dell'albo regionale delle associazioni turistiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 30 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La regione Molise, in riconoscimento dell'attività promozionale e di supporto, ai fini dell'incentivazione e della commercializzazione dell'offerta nel settore turistico, svolta dalle associazioni costituite con tali finalità, assume l'impegno di intervenire con contributi annuali che la giunta regionale è autorizzata ad erogare con le procedure e le modalità previste dalla presente legge.

Art. 2.
Beneficiari

Hanno titolo ai contributi previsti dal precedente art. 1 le associazioni che risultino iscritte nell'apposito albo che verrà istituito presso l'assessorato regionale al turismo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.
Albo regionale

Ai fini dell'iscrizione nell'albo delle associazioni turistiche è richiesto il concorso delle seguenti condizioni:

1) che si tratti di associazioni che assumano nei loro fini istituzionali il perseguimento di attività promozionali e di incentivazione turistica senza fini di lucro e con riferimento all'intera area regionale, escluso l'interesse turistico localmente limitato;

2) che sia dimostrata una disponibilità finanziaria, per quote sociali o per il valore del patrimonio formalmente acquisito, idonea ad assicurare il perseguimento dei fini sociali indipendentemente dall'intervento regionale;

3) che l'associazione non rappresenti interessi di categoria ma costituisca una struttura operativa, nell'area dell'interesse turistico regionale; che soddisfi le generali esigenze di tutte le categorie comunque interessate allo sviluppo economico del turismo molisano.

L'accertamento in ordine al possesso dei requisiti sopra elencati è riservato alla competente commissione consiliare previa istruttoria da parte dell'assessorato regionale al turismo che a tali fini dovrà formulare concrete proposte.

Successivamente, la giunta regionale, con motivata deliberazione disporrà l'iscrizione all'albo dell'associazione richiedente ovvero la reiezione della domanda di iscrizione.

La revisione dell'albo è disposta annualmente entro il mese di febbraio.

Le cancellazioni dall'albo sono disposte dalla giunta regionale su proposta motivata dell'assessorato al turismo, qualora venga a mancare uno o più requisiti previsti dalla presente legge. Le relative deliberazioni sono pubblicate, per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 4.
Provvidenze

Ogni anno la giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, eroga contributi alle associazioni iscritte all'albo nei limiti dello stanziamento di bilancio e sulla base di una analitica valutazione degli elementi di giudizio che le associazioni dovranno precisare nella domanda di contributo, con riferimento all'attività effettivamente svolta ed al programma annuale o pluriennale di attività.

L'ammontare del contributo è commisurato al programma da realizzare e al valore del patrimonio sociale.

Alla domanda, da presentare entro il 28 febbraio di ogni anno, dovrà essere allegato un consuntivo della spesa sostenuta nell'anno precedente ed un preventivo della spesa cui si riferisce il contributo.

Art. 5.
Norma transitoria

Nella prima applicazione della presente legge la domanda di iscrizione all'albo va proposta nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa e la domanda di contributo, da valere per l'anno 1985, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'albo nel Bollettino ufficiale della regione Molise.

All'albo delle associazioni turistiche di cui all'art. 3, è iscritto, d'ufficio, il Consorzio molisano turistico (Comoltur) con sede in Campobasso, in possesso già dei requisiti previsti dalla presente legge.

Per l'anno 1985 il contributo al Consorzio molisano turistico (Comoltur) è determinato in L. 120.000.000.

Art. 6.
Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La spesa presunta di L. 120.000.000 per l'anno 1985 è posta a carico del capitolo di uscita n. 53150.

Art. 7.
Pubblicazione

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 19 aprile 1985

COLAGIOVANNI

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1985, n. 10.

Contributi in favore delle associazioni combattentistiche e d'arma.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 30 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione concede contributi in favore delle associazioni combattentistiche e d'arma, regolarmente costituite.

Art. 2.

I contributi di cui all'art. 1 hanno finalità di agevolare il conseguimento degli scopi istituzionali delle associazioni combattentistiche e d'arma ed in particolare:

a) di promuovere iniziative atte a solennizzare le più significative ricorrenze patriottiche, far conoscere i musei storici ed incentivare l'attività dell'associazione cui si appartiene ai soli fini del disarmo fra i popoli e della collaborazione con le autorità civili preposte all'aiuto materiale e morale alle popolazioni in caso di eventuali calamità naturali;

b) di tutelare gli interessi morali e materiali degli associati.

Art. 3.

I contributi sono concessi, con decreto del presidente della giunta regionale e con deliberazione di quest'ultima, d'intesa con la competente commissione consiliare, alle rappresentanze e delegazioni regionali e provinciali delle associazioni combattentistiche e d'arma.

Art. 4.

Le associazioni beneficiarie dei contributi hanno l'obbligo di presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, il resoconto analitico dell'attività svolta nell'anno precedente, approvato dai rispettivi organi direttivi.

Art. 5.

La giunta regionale, su proposta dell'assessorato competente, in caso di mancata osservanza degli adempimenti previsti dall'art. 4 o di difforme impiego dei contributi concessi rispetto agli scopi enunciati all'art. 2, revoca il provvedimento di concessione del contributo o ne chiede il rimborso se il contributo è già stato liquidato.

Art. 6.

La legge regionale n. 42 del 1975 « Contributo annuo alla delegazione regionale dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra di Campobasso » è abrogata.

Art. 7.

Norma finanziaria

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge e finanziato con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1980, n. 281.

Per l'anno 1985, l'onere di L. 78.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge è posto a carico del capitolo 39470 « Spese per contributi a favore delle associazioni combattentistiche e d'arma » con una previsione di competenza e una dotazione di cassa di L. 78.000.000.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1985, in corso di esame governativo, sono introdotte le seguenti note di variazioni:

(*Omissis*).

Per gli esercizi futuri la quantificazione degli oneri sarà determinato con la stessa legge approvativa dei bilanci annuali.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 19 aprile 1985

COLAGIOVANNI

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1985, n. 11.

Legge regionale 27 dicembre 1984, n. 30, recante: « Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1979, n. 27: Provvedimenti per il potenziamento e lo sviluppo della zootecnia » - Art. 2 - Soppressione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 30 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1984, n. 30 « Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1979, n. 27: "Provvedimenti per il potenziamento e lo sviluppo della zootecnia" » è soppresso.

Rimane in vigore l'art. 1 della legge regionale 24 agosto 1984, n. 22: « Modifica alla legge regionale 12 aprile 1983, n. 14, recante modifiche alla legge 4 settembre 1979, n. 27: "Provvedimenti per il potenziamento e lo sviluppo della zootecnia" ».

Art. 2.

Pubblicazione

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 19 aprile 1985

COLAGIOVANNI

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1985, n. 12.

Norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di procedure concorsuali e disciplina del rapporto di impiego del personale delle UU.SS.LL.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 30 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Entro il mese di dicembre di ogni anno i comitati di gestione delle unità locali richiedono alla giunta regionale, pel tramite dell'assessorato alla sanità, la indizione dei pubblici concorsi per la copertura, che si renda necessaria, dei posti che risultino vacanti nell'ambito della pianta organica di ciascuna unità locale.

Fuori del termine di cui al precedente comma i comitati di gestione delle unità sanitarie locali, per motivate esigenze di carattere urgente che non possono essere soddisfatte mediante utilizzazione dell'ultima graduatoria o mediante personale trasferito o comandato, possono richiedere l'indizione di pubblici concorsi per il conferimento di singoli posti, la cui vacanza non era prevedibile.

Art. 2.

I concorsi sono indetti, con periodicità annuale, con provvedimento del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta regionale.

I concorsi sono unici per la copertura dei posti del medesimo profilo professionale e posizione funzionale salvo quanto previsto dall'art. 17, comma primo, secondo e terzo del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, per il personale appartenente alle posizioni funzionali di assistente medico e veterinario collaboratore.

Tale personale può partecipare ai concorsi per posti di pari posizione funzionale di area funzionale diversa o disciplina diversa da quella di appartenenza.

Ai sensi dell'art. 5, comma secondo, del decreto ministeriale costituisce motivo di esclusione dal concorso, salvi i casi espressamente previsti dallo stesso decreto ministeriale, l'essere iscritto nei ruoli nominativi della Regione che bandisce il concorso, nella stessa posizione funzionale, qualifica e disciplina cui si riferisce il concorso.

Per gli assistenti medici i concorsi sono indetti, distintamente, per le tre aree funzionali di medicina, di chirurgia e di prevenzione e sanità pubblica; per i veterinari collaboratori i concorsi sono indetti, distintamente, per l'area funzionale della sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle produzioni animali e per l'area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale.

L'assunzione, per gli assistenti medici e per i veterinari collaboratori, avviene nell'area funzionale.

Al termine del triennio di formazione gli assistenti medici ed i veterinari collaboratori vengono inseriti nei posti d'organico vacanti nei diversi servizi, reparti e settori di attività da parte del comitato di gestione che vi provvede a domanda degli interessati tenuto conto del servizio prestato, delle attitudini dimostrate e risultanti da relazioni redatte dai responsabili dei servizi, presidi o settori di attività, nei quali si è svolta la formazione nonché dei titoli professionali e scientifici posseduti.

Art. 3.

Le domande di partecipazione ai concorsi devono essere inoltrate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alla regione Molise - assessorato alla sanità ed igiene, entro il termine perentorio stabilito dai rispettivi bandi; a tal fine, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modificazioni, si stabilisce che la certificazione relativa al possesso dei requisiti specifici di ammissione ad ogni singolo concorso va allegata, in originale o in copia autentica, alla domanda stessa di partecipazione.

Nei concorsi per il personale medico il candidato deve indicare la propria disponibilità ad accettare la nomina in posti per i quali sia prescritto il rapporto a tempo pieno.

Coloro i quali in possesso dei requisiti specifici di cui al secondo comma, intendono partecipare a più concorsi, devono presentare distinte domande di ammissione con la documentazione allegata ad ogni singola domanda.

Ai fini della registrazione delle domande di ammissione è istituito apposito protocollo unico di arrivo.

L'addetto al protocollo ed il responsabile del servizio competente procedono, dopo la scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, alla chiusura di detto protocollo ai fini dell'accertamento delle domande pervenute.

Art. 4.

La commissione per i sorteggi dei componenti per i concorsi per le posizioni funzionali del ruolo sanitario, del ruolo professionale, del ruolo tecnico e del ruolo amministrativo è nominata dal presidente della giunta regionale sulla base della designazione, effettuata dalla giunta regionale, dei tre funzionari regionali che devono far parte della commissione medesima in qualità, rispettivamente, di presidente, di componente e di segretario.

La commissione dura in carica due anni e procede al sorteggio in luogo aperto al pubblico, secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modificazioni.

Le commissioni esaminatrici sono nominate dal presidente della giunta regionale alla stregua delle designazioni effettuate dagli enti e dagli organismi interessati.

Della commissione d'esame non possono far parte coloro che hanno presentato domanda di trasferimento per uno dei posti messi a concorso.

I comitati di vigilanza di cui all'art. 6, comma ottavo, del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modificazioni, composti da tre funzionari regionali di cui uno con funzioni di segretario, sono nominati dal presidente della giunta regionale sulla base delle designazioni effettuate dalla giunta regionale.

Fino alla emanazione del decreto di cui all'ultimo comma dell'art. 6 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, n. 10, il compenso spettante al presidente, ai componenti ed al segretario delle commissioni di assunzione del personale regionale è di cui alla legge regionale n. 11 in data 8 giugno 1981.

Ai componenti ed al segretario dei comitati di vigilanza spetta il compenso per lavoro straordinario ove la prestazione venga resa fuori dal normale orario di servizio.

Art. 5.

Ferme restando le disposizioni contenute nei commi terzo e quarto dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ai vincitori dei concorsi sono conferiti:

a) i posti che risulteranno vacanti dopo l'effettuazione dei trasferimenti;

b) i posti messi a concorso e non attribuiti al personale avente titolo al trasferimento.

A tali fini e dopo l'assegnazione, da parte della giunta regionale, dei posti a favore degli aventi titolo al trasferimento, si procede all'accertamento, da parte dell'assessorato alla sanità, del numero dei posti conferibili, in ciascuna unità locale, ai vincitori del concorso secondo l'ordine di graduatoria. Ai fini del conferimento dei posti, da parte della giunta regionale, l'assessorato alla sanità notifica l'esito del concorso ai vincitori a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento invitandoli, nel contempo, a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della comunicazione, l'elenco delle unità locali richieste secondo l'ordine di preferenza.

Scaduto il termine di cui al precedente comma la giunta regionale dispone l'assegnazione alle unità locali dei vincitori secondo l'ordine di graduatoria ed in base alle preferenze espresse.

Nel caso in cui non venga espressa nessuna preferenza, le unità locali si intendono scelte secondo l'ordine numerico che le identifica.

Art. 6.

Le modalità per i trasferimenti ad altra unità locale della Regione, distinte a seconda delle posizioni funzionali, sono quelle stabilite dagli articoli 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Può presentare domanda di trasferimento il personale di qualifica, profilo, posizione funzionale, disciplina pari al posto da ricoprire, iscritto nei ruoli nominativi regionali del ruolo sanitario del personale delle unità locali.

Le domande di trasferimento, redatte in carta semplice, vanno inoltrate alla regione Molise - assessorato alla sanità, e devono essere inviate, per conoscenza, anche all'unità sanitaria locale di appartenenza.

La domanda deve contenere l'indicazione delle unità locali, ancorché non indicate nel bando di trasferimento, per le quali l'aspirante chiede il trasferimento, elencate secondo l'ordine di preferenza; alla domanda va allegato un certificato di servizio rilasciato dall'unità locale di appartenenza e, per il personale laureato appartenente alle posizioni funzionali intermedie, devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticati ai sensi di legge i titoli posseduti.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi di legge.

Per ciascun profilo e posizione funzionale si provvede alla formazione della graduatoria che viene approvata dalla giunta regionale; l'assegnazione dei posti disponibili sarà effettuata in base all'ordine di graduatoria ed in base alle preferenze espresse.

Con l'approvazione della graduatoria da parte della giunta regionale la domanda di trasferimento diventa irrevocabile.

Colui che sia inserito nella graduatoria e rifiuti l'assegnazione rientrante nell'elenco delle preferenze espresse, viene escluso dalla graduatoria.

La decorrenza del trasferimento è fissata al giorno in cui il vincitore del corrispondente concorso allo stesso posto assume servizio.

Il termine, perentorio, per la presentazione delle domande, che devono essere inoltrate con raccomandata A.R. alla regione Molise - assessorato sanità ed igiene, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando di trasferimento nel Bollettino ufficiale degli atti della regione Molise; il bando di trasferimento, emanato dal presidente della giunta regionale, deve contenere la indicazione delle discipline cui i posti si riferiscono.

Il personale appartenente alle posizioni funzionali di assistente medico e di veterinario collaboratore può presentare domanda di trasferimento solo decorso il triennio di formazione.

Alla formazione della graduatoria per i trasferimenti del personale non appartenente alle posizioni funzionali intermedie ed apicali provvede la giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità, secondo l'ordine di anzianità degli aspiranti nella posizione funzionale di appartenenza.

Può presentare domanda di trasferimento il personale che abbia già superato, con esito favorevole, il periodo di prova.

Art. 7.

Assunzione di speciali categorie di personale

Le assunzioni per i profili professionali sotto indicati sono delegate alle unità sanitarie locali:

Ruolo sanitario:

tabella *N* - quadro 2ª - profilo professionale: operatori professionali di 2ª categoria.

Ruolo tecnico:

tabella *F* - profilo professionale: operatori tecnici;

tabella *G* - profilo professionale: agenti tecnici.

Ruolo amministrativo:

tabella *C* - profilo professionale: coadiutori amministrativi;

tabella *D* - profilo professionale: commessi.

Le unità sanitarie locali individuano annualmente con deliberazioni del comitato di gestione, i posti in organico vacanti e disponibili alla data del 31 dicembre che intendono ricoprire.

Le deliberazioni di cui al precedente comma devono essere trasmesse alla giunta regionale, pel tramite dell'assessorato alla sanità, ai fini dei trasferimenti; della successiva assunzione è data comunicazione alla giunta regionale, pel tramite dell'assessorato alla sanità, ai fini della iscrizione nei ruoli nominativi regionali.

Per le categorie di personale per le quali la legge 2 aprile 1968, n. 482, prevede la chiamata diretta, l'assunzione è disposta, altresì, dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale interessata secondo le procedure previste dalla legge. Dell'assunzione è data comunicazione alla giunta regionale, pel tramite dell'assessorato alla sanità, ai fini dell'iscrizione nei ruoli nominativi regionali; i posti riservati alle categorie protette sfuggono alla procedura di trasferimento di cui all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, numero 761.

Per le categorie di personale per le quali la legge 2 aprile 1968, n. 482, prevede l'idoneità conseguita nella procedura concorsuale quale requisito per ottenere l'assunzione in base a precedenza si procederà come previsto ai commi che seguono.

Nella richiesta alla Regione di indizione ed espletamento dei pubblici concorsi le unità sanitarie locali indicano il numero dei posti da riservare agli aventi diritto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Dopo l'approvazione della graduatoria finale i candidati idonei aventi titolo alla riserva saranno dichiarati vincitori ed assegnati, sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della graduatoria, nei posti riservati che risultano vacanti nelle diverse unità sanitarie locali.

Art. 8.

Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento del presidente della giunta regionale che dispone i trasferimenti, indice la selezione per la copertura dei posti individuati e non assegnati mediante trasferimento dei quali ritenga necessaria la copertura.

Il bando di selezione deve avere la massima diffusione ed essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Nelle selezioni per la copertura di posti per i quali, a norma di legge, siano richiesti specifici titoli abilitativi, sono ammessi i concorrenti in possesso oltre che dei requisiti di studio di cui al secondo comma dell'art. 159 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 anche del prescritto titolo abilitativo.

Art. 9.

La commissione esaminatrice per l'assunzione dei profili professionali indicati nel precedente art. 7 è nominata dalla giunta regionale ed è costituita:

da presidente della giunta regionale o consigliere regionale suo delegato o componente del comitato di gestione della unità sanitaria locale suo delegato, che la presiede;

da un rappresentante del Ministero della sanità;

da un rappresentante dell'amministrazione regionale designato dall'assessore alla sanità;

da un rappresentante dell'unità locale designato dal comitato di gestione;

due dipendenti di ruolo del profilo professionale cui si riferisce il concorso di cui uno scelto dal ruolo nominativo regionale ed uno designato dalle organizzazioni sindacali a livello regionale;

le funzioni di segretario sono disimpegnate dal funzionario amministrativo della unità locale.

Art. 10.

Norme transitorie e finali

I posti vacanti, purché messi a concorso, e i posti disponibili per assenza o impedimento del titolare possono essere ricoperti per incarico con le modalità di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

L'incarico è conferito dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale utilizzando l'ultima graduatoria, anche dopo un anno dalla sua approvazione, secondo l'ordine della stessa.

Al personale iscritto nei ruoli nominativi regionali al quale venga conferito incarico per posizione funzionale diversa, per area funzionale diversa, per disciplina diversa o per qualifica diversa presso la stessa o altra unità sanitaria locale della Regione è conservato, per la durata dell'incarico, il posto ricoperto nell'unità sanitaria locale di provenienza.

Il comitato di gestione, in mancanza di graduatorie utilizzabili può, per eccezionali ed inderogabili esigenze assistenziali, sentita la commissione del personale, conferire incarichi semestrali, non rinnovabili, su posti vacanti in pianta organica, purché siano avviate le procedure concorsuali, previa emanazione di apposito avviso pubblico autorizzato dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

L'incarico è conferito al candidato che risulti in possesso dei requisiti generali e specifici prescritti per la copertura del posto e che presenti maggiori titoli da valutarsi in base ai criteri previsti per i relativi concorsi pubblici.

L'avviso deve avere la massima diffusione e deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a giorni quindici dalla data di pubblicazione dell'avviso.

Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per il conferimento di incarichi in posti disponibili per assenza o impedimento del titolare, quando manchino graduatorie utilizzabili.

Ai fini del conferimento degli incarichi interinali i titoli vanno valutati da un'apposita commissione nominata dal comitato di gestione e composta da tre esperti nella materia cui l'incarico si riferisce attinti dal ruolo nominativo regionale e designati, rispettivamente, dal comitato di gestione della unità locale interessata, dall'amministrazione regionale e dalle organizzazioni sindacali di categoria.

La disposizione contenuta nel quarto comma del presente articolo cessa di aver vigore con l'espletamento dei primi concorsi pubblici.

Le disposizioni per il conferimento di incarichi e supplenze si applicano, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, anche per l'assunzione di personale straordinario ai sensi dell'art. 9, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ed in carenza delle piante organiche da determinarsi ai sensi dell'art. 15, nono comma, della legge 20 dicembre 1978, n. 833, la giunta regionale su proposta delle unità sanitarie locali interessate adegua entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le dotazioni previste per i servizi ospedalieri nelle piante organiche provvisorie di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, in legge 26 gennaio 1982, n. 12, mediante trasformazione di un numero di posti di assistente ospedaliero e di ispettore sanitario, ancorché coperti da personale di ruolo, in altrettanti posti rispettivamente di aiuto corresponsabile ospedaliero e vice direttore sanitario.

Art. 12.

Norma transitoria

In applicazione delle norme di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la giunta regionale indice, su richiesta delle unità sanitarie locali concorsi riservati per la copertura dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero, vacanti nelle diverse discipline, e di vice-direttore sanitario anche derivanti dalle trasformazioni di cui al precedente art. 11.

La giunta regionale, sulla base delle risultanze dei lavori della commissione esaminatrice, formula un'unica graduatoria su base regionale e distinte graduatorie formate dai dipendenti di ciascuna unità sanitaria locale risultati idonei.

La graduatoria unica regionale deve essere utilizzata per il conferimento, secondo l'ordine della stessa ed in base alle preferenze espresse dai candidati per il conferimento dei posti di cui al presente articolo dopo che siano state utilizzate le graduatorie distinte per ciascuna unità locale.

Ai fini del conferimento dei posti di cui al presente articolo non si applica la procedura per i trasferimenti di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

I requisiti di ammissione ai concorsi riservati di cui al presente articolo sono quelli previsti dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 13.

Nei concorsi riservati per l'accesso alla posizione funzionale di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base, quali saranno individuati dal piano sanitario regionale, previsti dall'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la commissione per la valutazione dei titoli è nominata con decreto del presidente della giunta regionale, sulla base delle designazioni effettuate dagli organi competenti, ed è composta:

da un funzionario regionale, in qualità di presidente;

da uno dei componenti, all'uopo designato, del comitato di gestione della unità sanitaria locale interessata;

da due membri designati dalla organizzazione sindacale di categoria;

da un membro designato dall'ordine dei medici.

Funge da segretario un funzionario amministrativo designato dalla giunta regionale.

Art. 14.

In applicazione delle norme di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti di posizione funzionale apicale individuati dalla legge regionale 5 settembre 1984, n. 24, sono conferiti dalla giunta regionale, mediante concorsi, per soli titoli, prioritariamente ai veterinari collocati nella posizione intermedia e già titolari di posti presso sedi, servizi ed uffici ubicati nella unità sanitaria locale interessata.

La valutazione dei titoli è effettuata con i criteri previsti dall'art. 52 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modificazioni, da una commissione nominata con decreto del presidente della giunta regionale, sulla base delle designazioni effettuate dagli organi competenti, e composta: da un funzionario regionale, in qualità di presidente, da uno dei presidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali interessate, da due membri designati dalla organizzazione sindacale di categoria e da un membro designato dall'ordine dei veterinari.

Funge da segretario un funzionario amministrativo designato dalla giunta regionale.

Art. 15.

Procedure per il primo inquadramento del personale nelle piante organiche delle unità sanitarie locali

Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti vacanti nelle piante organiche delle unità locali socio-sanitarie sono assegnati mediante concorso, per titoli, da valutare con i criteri fissati nel decreto ministeriale e sulla base della documentazione contenuta nel fascicolo personale dell'interessato.

Il comitato di gestione emana un apposito avviso da notificarsi agli aventi diritto i quali, nel termine stabilito, possono aggiungere alla documentazione già in possesso dell'amministrazione gli ulteriori titoli che ritengano utili ai fini della formazione della graduatoria.

La graduatoria è formulata da una commissione nominata dal comitato di gestione così composta:

Presidente:

il presidente del comitato di gestione dell'unità locale o un componente suo delegato.

Componenti:

un funzionario amministrativo iscritto nei ruoli nominativi regionali in posizione funzionale apicale del profilo professionale dei direttori amministrativi;

due esperti nelle materie attinenti alla posizione e profilo professionale cui si riferisce il concorso;

un rappresentante delle organizzazioni sindacali di posizione funzionale non inferiore a quella per la quale è stato bandito il concorso designato in conformità a quanto disposto dal decreto ministeriale.

Segretario:

un funzionario amministrativo dell'unità locale appartenente a posizione funzionale per la quale sia richiesto il diploma di laurea.

Il personale di cui ai commi quattro e cinque dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è assegnato alle unità locali in conformità delle procedure di cui al precedente art. 12.

Art. 16.

Norma transitoria

Il personale scritto nei ruoli nominativi regionali del Molise che *alla data di entrata in vigore della presente legge risulti* comandato o comunque utilizzato da almeno un anno presso altra unità locale socio-sanitaria può essere inquadrato, a domanda, nella pianta organica della stessa in posto corrispondente alla posizione funzionale rivestita presso l'unità locale di provenienza.

Art. 17.

Le funzioni attribuite alla Regione, senza ulteriore specificazione, dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modificazioni, e dalla presente legge sono esercitate dalla giunta regionale e/o dal presidente della giunta regionale secondo le rispettive competenze quali risultano individuate dalla legge regionale 22 maggio 1973, n. 7.

Art. 18.

Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche ai concorsi in atto.

Art. 19.

Per quanto non disciplinato dalla presente legge si fa riferimento alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e nel decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modificazioni.

Art. 20.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del primo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 29 aprile 1985

COLAGIOVANNI

(2649)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.